

# FINANZIAMENTI SU MISURA NEWS

2021  
3

## FINANZIAMENTI UE

- Fondi per la digitalizzazione delle PMI: lo strumento per uscire dalla crisi (parte II)

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

- Resto al Sud: agevolazioni fino a 55 anni di età
- Selfiemployment, le novità della nuova edizione
- Superbonus 110%, gli interventi agevolabili
- Le legge di Bilancio 2021 proroga le misure di finanziamento per le PMI
- Due milioni per progetti di ricerca per il riciclaggio di rifiuti, l'ecodesign dei prodotti e relativi rifiuti
- I crediti di imposta destinati al rafforzamento patrimoniale delle PMI previsti dall'art. 26 del D.L. n. 34/2020

## FINANZIAMENTI REGIONALI

- Friuli Venezia Giulia: contributi per nuove assunzioni
- Lombardia: nuovo avviso "Credito Adesso Evolution"

## IL CASO PRATICO

- Agevolazioni dell'art. 2 del D.L. n. 69/2013 - Richiesta di erogazione in unica soluzione



# L'ATTIVITÀ DELLE BANCHE

a cura di Alberto Urbani

Il volume esamina in chiave giuridica l'attività delle banche, dedicando un'attenzione preminente agli **strumenti operativi** utilizzati pur non trascurando di ragguagliare sui **principali profili** attinenti alla **banca come impresa** e su quelli riguardanti l'**assetto generale della vigilanza sulle società bancarie**. Oggetto di trattazione anche strumenti innovativi quali: i **sistemi di pagamento digitali**, le **piattaforme di crowdfunding** e di **negoziazione**, gli strumenti di pagamento, le **"monete alternative"** proposte dai giganti del commercio mondiale, sino ad arrivare alle questioni implicate dall'entrata in scena delle c.d. **"monete virtuali"**.



ACQUISTALO SUBITO

Y73HHCL

 Nelle migliori librerie della tua città

 on line su [shop.wki.it](http://shop.wki.it)

 **Wolters Kluwer**  
When you have to be right

# SOMMARIO

## FINANZIAMENTI UE

### **Fondi per la digitalizzazione delle PMI: lo strumento per uscire dalla crisi (parte II)**

di Alberto Bonifazi..... 5

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

### **Resto al Sud: agevolazioni fino a 55 anni di età**

di Renata Carrieri..... 15

### **Selfiemployment, le novità della nuova edizione**

di Rita Friscolanti..... 18

### **Superbonus 110%, gli interventi agevolabili**

di Rita Friscolanti..... 27

### **Le Legge di bilancio 2021 proroga le misure di finanziamento per le PMI**

di Federico Gavioli ..... 40

### **Due milioni per progetti di ricerca per il riciclaggio di rifiuti, l'ecodesign dei prodotti e relativi rifiuti**

di Sabrina Saccomandi..... 47

### **I crediti di imposta destinati al rafforzamento patrimoniale delle PMI previsti dall'art. 26 del D.L. n. 34/2020**

di Gianfranco Visconti..... 57

## FINANZIAMENTI REGIONALI

### **Friuli Venezia Giulia: contributi per nuove assunzioni**

di Bruno Pagamici..... 64

### **Lombardia: nuovo avviso "Credito Adesso Evolution"**

di Bruno Pagamici..... 68

# SOMMARIO

IL CASO PRATICO

## Agevolazioni dell'art. 2 del D.L. n. 69/2013 - Richiesta di erogazione in unica soluzione

di Pietro Gioja..... 71

POLITICHE  
COMUNITARIE

## Anticipazioni dall'UE

di Gilberto Crialesi..... 77

DAL WEB

**Finanziamenti camerali**..... 83

## FINANZIAMENTI SU MISURA NEWS

### REDAZIONE

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

**IPSOA Redazione** **FINANZIAMENTI  
SU MISURA NEWS**

Casella Postale 12055 - 20120 Milano

Tel. 02.82.476.087

e-mail:

[rivista.finanziamentisumisura.ipsoa@wki.it](mailto:rivista.finanziamentisumisura.ipsoa@wki.it)

Sito internet:

[www.edicolaprofessionale.com/finanziamenti](http://www.edicolaprofessionale.com/finanziamenti)

### AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

**IPSOA Servizio Clienti**

Casella postale 12055 - 20120 Milano

Tel. 02.82.476.1 - Fax 02.82.4.76.799

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via Dei Missaglia, n. 97,  
Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

### Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

### Redazione

Massimiliano Graffagnini,  
Paola Boniardi

### Realizzazione grafica

Wolters Kluwer Italia Srl

### Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 727 del 16 dicembre 1996.  
Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.  
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 90 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [servizio.clienti@wolterskluwer.com](mailto:servizio.clienti@wolterskluwer.com) - [www.servizioclienti.wki.it](http://www.servizioclienti.wki.it)

### Italia - Estero

Annuale € 215,00 + IVA (solo per l'Italia)

### Pubblicità:



**Wolters Kluwer**

E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Via Dei Missaglia, n. 97,  
Edificio B3 - 20142 Milano (MI), Italia

Egregio Abbonato,  
**ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016**, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.  
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.  
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).



Fondi per la digitalizzazione delle PMI

# Fondi per la digitalizzazione delle PMI: lo strumento per uscire dalla crisi (parte II)

di **Alberto Bonifazi**

## **Recovery Plan italiano: le risorse per la transizione digitale**

In questo articolo si vuole delineare un quadro informativo per orientarsi fra i vari strumenti finanziari europei per la digitalizzazione.

È noto il *gap* del nostro Paese nell'introduzione e nello sviluppo delle tecnologie digitali nell'ambito pubblico, privato e imprenditoriale. Se da un lato la crisi causata dall'emergenza sanitaria ha ridotto le risorse disponibili per investire nell'innovazione digitale, dall'altro, risultano evidenti le potenzialità racchiuse nella possibilità di utilizzare i fondi europei, anche a livello di rilancio dell'economia nazionale.

L'ultima versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - il *Recovery Plan* italiano aggiornato a gennaio 2021 - apporta una profonda rivisitazione delle voci di spesa, con un *focus* particolare sul capitolo dedicato a digitalizzazione e innovazione del sistema produttivo. Il Piano traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia vuole realizzare con i fondi europei di *Next Generation EU* per spingere la trasformazione digitale, creare un'infrastruttura di rete moderna ed efficiente. Uno strumento per accelerare la trasformazione digitale di imprese private e strutture dello Stato, al fine di ammodernare il Paese e sollevarlo dall'attuale condizione di "arretratezza" digitale.

Si prevede dunque l'utilizzo dei fondi europei anche per il rilancio economico-sociale attraverso la spinta all'innovazione.

L'impianto del PNRR si articola in 6 macro-missioni, vale a dire 6 aree di investimento:

- digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (46,1 miliardi di euro);
- rivoluzione verde e transizione ecologica (68,9 miliardi di euro);
- infrastrutture per una mobilità sostenibile (31,9 miliardi di euro);
- istruzione e ricerca (28,4 miliardi di euro);
- inclusione e sociale (27,6 miliardi di euro);
- salute (19,7 miliardi di euro).

Queste missioni, a loro volta, raggruppano 16 componenti funzionali per realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Le componenti si articolano in 48 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti. I singoli progetti di investimento sono stati selezionati secondo criteri volti a concentrare gli interventi su quelli trasformativi, a maggiore impatto sull'economia e sul lavoro. Per ogni missione, inoltre, sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una o più componenti.

Fra gli interventi più importanti, individuati in conformità agli obiettivi indicati dall'Unione Europea, emerge l'impegno di spesa nel campo della trasformazione digitale dell'Italia: in una prima fase si era individuato un ammontare pari ad almeno il 20% della spesa prevista nello specifico dal *Recovery Fund*; successivamente, l'impegno di spesa viene determinato in poco più di 48 miliardi, corrispondenti a poco meno di un quarto dei 196 miliardi messi a obiettivo, una percentuale superiore alla soglia stabilita in sede europea. Nell'ultimo documento - a cui afferisce quanto sopra riportato - la cifra appostata è di 46,18 miliardi, alla quale vanno aggiunti 1,60 miliardi di fondi SIE/PON e 11,17 miliardi già previsti dalla programmazione di bilancio 2021/26 per arrivare a un totale complessivo di 58,95 miliardi di investimenti.

<b>RECOVERY PLAN ITALIA: LE RISORSE A DISPOSIZIONE DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA</b>	
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	11,4 miliardi di euro
Digitalizzazione, ricerca e sviluppo e innovazione del sistema produttivo	26,7 miliardi di euro
Turismo e cultura	8 miliardi di euro

Fonte: Mise

In particolare, i *cluster* riguardano:

- l'innovazione e la digitalizzazione della Pubblica amministrazione (PA), con interventi finalizzati alla modernizzazione delle dotazioni tecnologiche e sul rafforzamento delle *digital skills* del personale, rafforzando allo stesso tempo la cybersicurezza dei servizi digitali rivolti a cittadini e imprese.
- Non mancano poi gli interventi per semplificare le procedure amministrative, soprattutto in ambito giudiziario, e per la riorganizzazione dei luoghi di lavoro della PA, attraverso la creazione di spazi di *coworking* e *smart working*, centri di formazione e poli di innovazione tecnico-organizzativa;
- lo sviluppo di infrastrutture e servizi digitali (*i.e. clouding e data center*);
- la digitalizzazione delle filiere strategiche per il Paese, a cominciare da quelle di eccellenza;
- la riduzione del *digital divide*, attraverso interventi infrastrutturali per il completamento del progetto banda ultralarga, con iniziative per la diffusione delle connessioni ultraveloci, anche nelle aree grigie;
- la transizione digitale del sistema imprese (dal punto di vista dei provvedimenti del governo siamo già all'*industria 4.0 Plus*);
- l'investimento in Ricerca e Sviluppo nella prospettiva del trasferimento tecnologico.

Il bilancio dell'Unione Europea supporterà la trasformazione digitale secondo modalità rinnovate rispetto al passato. La trasformazione digitale è la chiave per liberare la futura crescita in Europa. Il bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, il quadro finanziario pluriennale europeo, contribuirà, mediante i nuovi progetti di finanziamento, a colmare il divario negli investimenti digitali dell'UE per il periodo 2021-2027.



## Digital Europe

La Commissione Industria, ricerca ed energia (ITRE) del Parlamento europeo ha approvato l'accordo raggiunto nel mese di dicembre scorso con il Consiglio su *Digital Europe*, il nuovo programma di finanziamento interamente dedicato alla digitalizzazione per il periodo 2021-2027.

Il nuovo programma *Digital Europe* si prefigge l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle società e delle economie europee, attraverso un solido programma di investimenti. In questo senso le principali novità legate al nuovo periodo di programmazione finanziaria possono così essere sintetizzate:

- gli investimenti nel settore digitale saranno molto più elevati che in passato;
- concentrazione sui settori di pubblico interesse;
- rafforzamento di numerosi progetti di cooperazione in corso con gli Stati membri.

*Digital Europe* contribuirà a sostenere la ripresa dell'UE colpita dalla pandemia di Covid-19, affiancandosi agli strumenti previsti dal *Recovery plan* e dal *Green deal* europeo.

L'obiettivo di *Digital Europe* è mettere in atto un intervento finanziario pubblico pianificato a sostegno dei settori tecnologici in rapida evoluzione in una prospettiva di interventi comuni, al fine di garantire che i vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie digitali siano pienamente condivisi in tutta l'Europa.

Il programma sarà implementato attraverso *work programme* pluriennali, in cui verranno definiti i criteri per accedere ai finanziamenti. Le sovvenzioni nell'ambito del programma potranno coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Sono cinque i settori (pilastri) ritenuti prioritari nell'ambito del programma *Digital Europe*:

1. calcolo ad alte prestazioni: i *supercomputer* sono in grado di elaborare quantità di dati in costante aumento. Il programma europeo ha, tra le sue priorità, il rafforzamento di questo comparto tecnologico, ritenuto strategico per settori sia di interesse pubblico quali la sanità, l'ambiente (lotta ai cambiamenti climatici) e la sicurezza, sia da parte dell'industria, in particolare delle piccole e medie imprese. Saranno adottate misure volte a sostenere la realizzazione di un'infrastruttura di dati, supercomputer *exascala*<sup>1</sup> accessibili al pubblico, l'integrazione con tecnologie *computer quantum* e la definizione di un ecosistema ad alta *performance*, che supporti tutte i segmenti delle *value chain* industriali (*hardware*, *software*, applicazioni, servizi).

Nel dettaglio, parte dei fondi UE del programma *Digital Europe* confluiranno nell'impresa comune EuroHPC<sup>2</sup> per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione sul calcolo ad alte prestazioni. Scopo dell'EuroHPC è acquisire, entro il periodo 2022-2023, sistemi con

<sup>1</sup> Per calcolo ad alte prestazioni (*High-performance computing*, HPC), o supercalcolo, si intendono sistemi di calcolo con una potenza computazionale estremamente elevata, in grado di risolvere problemi incredibilmente complessi e impegnativi. I supercomputer di livello mondiale possono eseguire oltre operazioni al secondo (petascale), con sistemi al top di gamma in grado di superare le operazioni al secondo (pre-esascale). A partire dal 2022 la prossima generazione (exascale) eseguirà oltre un miliardo di miliardi (E) di operazioni al secondo: si tratta di una potenza di calcolo paragonabile a quella che si otterrebbe aggregando tutte le capacità di calcolo dei telefoni cellulari dell'intera popolazione dell'UE.

<sup>2</sup> Un'impresa comune è uno strumento giuridico che consente all'UE, agli Stati membri e ai Paesi associati nonché ai partner privati di combinare in modo efficace gli appalti congiunti e la proprietà dei supercomputer, come pure di effettuare investimenti congiunti nello sviluppo di tecnologie, *software* e applicazioni di punta in Europa. L'impresa comune sarà incentrata sui tre seguenti ambiti: appalto e diffusione in Europa di un'infrastruttura HPC all'avanguardia e relativa messa a disposizione degli utenti pubblici e privati; sostegno al tempestivo sviluppo delle tecnologie HPC europee di prossima generazione e loro integrazione in sistemi a *exascale* in tempi competitivi rispetto ai concorrenti a livello mondiale; *leadership* europea nelle applicazioni scientifiche e industriali.

prestazioni pre-esascale e sostenere lo sviluppo di sistemi con prestazioni a esacala basati su tecnologia UE.

Nel contesto delle call 2019 dell'impresa comune EuroHPC ricordiamo che a livello nazionale, le imprese italiane selezionate potranno accedere ai finanziamenti previsti dal bando del MISE relativo ai progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita, che vede ampliarsi il suo campo di intervento con l'aggiunta del settore del Calcolo ad alte prestazioni.

Le risorse per questo primo pilastro ammontano a 2,2 miliardi di euro.

2. Intelligenza artificiale: è al centro del secondo pilastro di *Digital Europe*. In questo ambito il programma intende promuovere e rafforzare l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese e delle amministrazioni pubbliche; facilitare l'accesso sicuro e l'archiviazione d'ingenti insiemi di dati e algoritmi; rafforzare e sostenere le strutture esistenti negli Stati membri di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale e incoraggiare la loro cooperazione.

L'intelligenza artificiale è una delle tecnologie più promettenti, sia per quanto riguarda la crescita economica sia per affrontare le problematiche sociali che si presenteranno nei prossimi anni.

La nuova ondata di innovazioni basate sull'intelligenza artificiale avrà notevoli ripercussioni non solo su prodotti e servizi digitali, ma anche sull'industria tradizionale e contribuirà a migliorare la vita quotidiana delle persone.

Sul piano nazionale va rilevata la posizione del Governo di delineare la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, che si articola attraverso diversi interventi: individuare le strutture di riferimento europeo per la sperimentazione delle nuove tecnologie, capaci di attirare le risorse di *Digital Europe*; sfruttare le forme di sostegno pubblico-privato al *venture capital*; potenziare una serie di strumenti pubblici a sostegno degli investimenti per l'intelligenza artificiale, come i contratti di sviluppo, gli accordi per l'innovazione, gli incentivi per gli investimenti in innovazione e digitale<sup>3</sup>.

Le risorse per questo secondo pilastro ammontano a 2,1 miliardi di euro.

3. *Cybersicurezza*: il terzo pilastro di *Digital Europe* è dedicato alla cybersicurezza e sostiene l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la sicurezza informatica, assicurando la diffusione di soluzioni di *cybersecurity* in tutti i settori economici. Le tecnologie digitali, se da un lato hanno offerto ai cittadini nuove possibilità di connessione e diffusione dell'informazione, dall'altro comportano nuovi rischi, tra cui l'aumento di frodi e *cyber*-attacchi, il furto di dati e i tentativi di destabilizzazione politica. L'UE risponde a queste sfide adottando varie misure di intervento: dalle previsioni normative *ad hoc*<sup>4</sup> a forme strutturate di investimento.

Oltre a proseguire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo a titolo di *Horizon Europe*, la Commissione propone oggi altri investimenti per rafforzare la conoscenza e garantire che l'Unione disponga delle capacità tecnologiche e industriali per rinvigorire l'economia, la società e la democrazia.

Le risorse per questo pilastro ammontano a 1,7 miliardi di euro.

4. Competenze digitali: gli investimenti nelle tecnologie digitali sono in grado di generare benefici soltanto se, parallelamente, il numero di persone qualificate, in grado di farne uso,

<sup>3</sup> Tra gli interventi a favore dell'innovazione già adottati dall'Italia, che interessano anche l'intelligenza artificiale, ricordiamo il Piano nazionale Impresa 4.0, e, in corso d'opera, il Fondo Nazionale per l'Innovazione (FNI).

<sup>4</sup> Tra questi c'è il nuovo Regolamento sulla cybersicurezza, entrato in vigore lo scorso giugno, che definisce nuovi obiettivi e compiti dell'Agenzia dell'UE per la cybersicurezza (ENISA), insieme ad un quadro per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della *cybersecurity*.



sarà sufficientemente elevato. Solo così potremo trasferire le tecnologie alle economie. Pertanto, con riferimento al quarto pilastro, *Digital Europe* promuoverà lo sviluppo di competenze digitali avanzate, concentrandosi su quelle relative al suo ambito di applicazione, in particolare la *cybersecurity*, l'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni.

Il programma sosterrà attività di formazione destinate non solo a studenti e professionisti, ma anche alle imprese e ai lavoratori, che saranno complementari alle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo Plus - che sosterrà l'istruzione e la formazione nell'ambito delle competenze di base e intermedie - e al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che finanzierà la formazione informatica per i lavoratori licenziati, a tutti i livelli di competenza.

Previste sinergie e complementarità tra *Digital Europe* e il programma *Erasmus*, che contribuisce allo sviluppo e all'acquisizione di competenze mediante la mobilità a fini di apprendimento e la cooperazione nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Le risorse per questo pilastro ammontano a 580 milioni di euro.

5. Capacità digitale ed interoperabilità: l'ultimo pilastro di *Digital Europe* si concentra sullo sviluppo e sulla diffusione di soluzioni digitali interoperabili nel settore pubblico, con l'obiettivo di assicurare l'accesso alle tecnologie digitali più avanzate, con particolare attenzione al calcolo ad alte prestazioni, all'intelligenza artificiale e alla cybersicurezza.

In particolare, *Digital Europe* sosterrà l'adozione delle tecnologie digitali in ambiti di pubblico interesse, come la salute (in sinergia con il programma EU4Health), le comunità intelligenti e la cultura, affiancandosi anche al *Green deal* europeo.

Il programma Europa digitale assicurerà la digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici e la loro interoperabilità a livello UE, inoltre faciliterà l'accesso alla tecnologia e al *know-how* delle imprese, soprattutto delle PMI.

Le risorse del quinto pilastro ammontano a 1,1 miliardi di euro.

### **Poli di innovazione digitale: gli strumenti per le imprese italiane**

Nonostante la rivoluzione digitale offra grandi opportunità per tutte le realtà imprenditoriali, molte di loro hanno ancora difficoltà a sapere su quali tecnologie investire e come assicurarsi finanziamenti per mettere in atto la trasformazione digitale. In particolare, le PMI dimostrano maggiori difficoltà nella digitalizzazione.

Per colmare questo divario, la Commissione UE nell'ambito della strategia per la digitalizzazione dell'industria europea, ha introdotto nel 2016 i *Digital Innovation Hub* - DIH.

Nel primo anno di attuazione di *Digital Europe* verrà istituita una rete dei poli dell'innovazione digitale DIH, con l'obiettivo di trasferire i risultati delle attività di ricerca ed innovazione dalle università alle imprese per innovare prodotti, servizi e processi e rafforzare la competitività dell'economia europea.

In pratica hanno il compito di stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo, rafforzare il livello di conoscenze e di *awareness* rispetto alle opportunità offerte dalla digitalizzazione e sono la "porta di accesso" delle imprese al mondo di Industria 4.0. La forza di un DIH è quella di poter offrire un livello qualificato di servizi avvalendosi di un *network* di attori dell'innovazione, nazionali ed europei. I settori sono quelli delle tecnologie digitali, dalla *blockchain*, dell'intelligenza artificiale.

La Commissione Europea, già ad aprile 2016, ha adottato la Comunicazione *Digitising European Industry* per promuovere i processi di trasformazione digitale delle imprese con

una politica industriale attenta al rilancio di investimenti innovativi e alla creazione di un sistema dell'innovazione, rafforzando il collegamento tra Ricerca e Industria.

L'azione si basa su una rete di soggetti composta da *Competence Center*<sup>5</sup> (CC) e *Digital Innovation Hub* (DIH).

Per attuare le diverse misure adottate il piano della Commissione ha:

- promosso un investimento di 500 milioni di euro (Horizon 2020) per una rete europea di DIH, in cui le imprese possono sperimentare le tecnologie digitali e condividere *Best Practice*;
- lanciato la piattaforma europea delle iniziative nazionali sulla digitalizzazione industriale affinché le misure adottate dagli stati membri possano essere complementari e rafforzarsi reciprocamente;
- definito un'agenda europea per lo sviluppo delle competenze digitali;
- proposte misure per favorire il libero flusso di dati nella UE.

I fondi UE - attraverso due programmi che contribuiranno a rafforzare il ruolo della rete pan-europea dei poli di innovazione - saranno investiti per rafforzare le capacità dei poli e delle competenze digitali delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. *Horizon Europe*, da un lato, a supporto dei progetti nati dalle sinergie tra i DIH e le aziende altamente innovative, per sviluppare soluzioni digitali destinate a migliorare le attività di *business*. *Digital Europe*, dall'altro, per rafforzare le capacità dei poli e il *know-how* digitale delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, collaborando con i *Competence Center* europei e gli Stati membri.

Questi ultimi saranno invitati a proporre un elenco di poli di innovazione digitale, che la Commissione UE selezionerà attraverso un bando ristretto; la *call* finanzia progetti sperimentali e dimostrativi basati sull'intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e la cybersicurezza. Gli Stati membri e le Regioni potranno contribuire attivamente agli investimenti destinati ai DIH attingendo anche alle risorse dei fondi strutturali, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di progetti in linea con le esigenze specifiche del territorio.

L'Italia sceglie i 45 poli d'innovazione digitale che saranno candidati a diventare *European Digital Innovation Hubs*. Sono stati comunicati i nomi dei 45 progetti ritenuti idonei<sup>6</sup> a partecipare alla seconda fase di selezione che avverrà in sede europea. A occuparsi della selezione è stata, secondo quanto previsto nel bando lanciato lo scorso agosto, una Cabina di Regia insediata presso il Ministero dello Sviluppo economico<sup>7</sup>. I membri della Cabina hanno vagliato le circa sessanta aggregazioni che avevano presentato la loro proposta in risposta al bando, scegliendone 45.

I soggetti prescelti avranno ora diritto a partecipare alla vera e propria *call* ristretta europea che, nei primi mesi di questo nuovo anno, sarà finalizzata alla selezione dei poli d'innovazione

<sup>5</sup> I *Competence Center* costituiscono la spina dorsale di conoscenze e competenze qualificate rispetto ad alcune dimensioni essenziali di Industria 4.0: robotica, *additive manufacturing*, realtà aumentata, *Internet of Things*, *cloud*, *big data* e *analytics*, simulazione, *cybersecurity*. Questi Centri rappresentano poli di innovazione costituiti nella forma di partenariato pubblico-privato da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese. Sono legati a poli universitari, player privati, centri di ricerca pubblici e privati, *start up*. I Centri di competenza hanno l'obiettivo di fornire l'*advisory* tecnologica soprattutto alle PMI, favorire la sperimentazione e la produzione di nuove tecnologie, formare i giovani ed accrescere le competenze dei lavoratori attraverso la formazione 4.0.

<sup>6</sup> <https://www.innovationpost.it/2020/12/14/litalia-sceglie-i-45-poli-dinnovazione-digitale-che-saranno-candidati-a-diventare-european-digital-innovation-hubs/>.

<sup>7</sup> In una nota il Ministero dello Sviluppo economico sottolinea "come la rete dei Poli di innovazione copre in maniera omogenea il territorio nazionale, con il 40% di proposte a valenza nazionale e circa il 60% con *focus* regionale, tali da interessare tutte le Regioni".



digitale (per l'Italia dovrebbero essere un numero compreso tra 14 e 28) che faranno parte della rete degli *European Digital Innovation Hubs*.

### Programmi europei per la digitalizzazione

Il programma *Digital Europe* integra ed affianca una serie di altri strumenti proposti nel Quadro finanziario pluriennale *post 2020*, tra cui *Horizon Europe*, il Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility* - CEF), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e InvestEU. Le sinergie tra i programmi accresceranno l'incidenza e l'efficienza dei finanziamenti pubblici destinati al digitale, a favore della crescita e della competitività in Europa.

**Horizon Europe** è il nuovo Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul programma transnazionale a sostegno della ricerca e l'innovazione, che potrà contare su un *budget* di circa 95,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.

Già nella fase finale di *Horizon 2020*, la Commissione ha deciso di massimizzare l'effetto dei finanziamenti europei concentrando le risorse su un numero limitato di temi considerati cruciali: lotta ai cambiamenti climatici, economia circolare, sicurezza, migrazione e digitalizzazione.

Sulla base del successo dell'esperienza di *Horizon 2020*, il nuovo Programma Quadro continuerà a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE, promuovendo la competitività. Come nella programmazione precedente, abbiamo una struttura articolata su 3 pilastri: Scienza aperta, che comprende il Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni Marie Skłodowska-Curie e le infrastrutture di ricerca; Sfide globali e competitività industriale, che comprende cinque poli tematici (Sanità, Società inclusiva e sicura, Digitale e industria, Clima, Energia e mobilità, Prodotti alimentari e risorse naturali) e le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC); Innovazione aperta, che comprende il Consiglio europeo per l'innovazione (EIC), gli ecosistemi europei dell'innovazione e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

Mettendo a confronto *Digital Europe* con *Horizon Europe* emergono subito le sovrapposizioni tra varie aree tematiche, dal momento che entrambi i programmi si occuperanno di calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale e cybersicurezza; tuttavia, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica d'intervento sono diversi e complementari. Da un lato *Digital Europe* si concentrerà sulla creazione di capacità e infrastrutture digitali per promuovere l'adozione e implementazione di soluzioni digitali innovative in tutta Europa. Dall'altro lato, invece, *Horizon Europe* sarà l'unico programma UE gestito in modo centralizzato a sostegno della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

La presenza di sinergie tra i due programmi è dimostrata dal fatto che le nuove tecnologie digitali sviluppate da *Horizon Europe* saranno progressivamente adottate e implementate da *Digital Europe*. Allo stesso modo, le capacità e le infrastrutture sviluppate nell'ambito di *Digital Europe* saranno messe a disposizione della comunità di ricerca e innovazione, anche per attività sostenute da *Horizon Europe*.

Grazie ad un approccio basato sulle *Mission*<sup>8</sup>, la trasformazione e l'innovazione digitale saranno temi trasversali a diversi settori, dall'industria all'*e-Health*.

<sup>8</sup> Le cinque *Mission* in *Horizon Europe* sono una delle novità simbolo del prossimo Programma: lotta contro il cancro, città a basso impatto ambientale, nuova gestione degli ecosistemi marini e dell'acqua, riduzione dell'impatto antropogenico sul cambiamento climatico e uso sostenibile delle risorse naturali. Sono ispirate al programma Apollo che, lanciato dal presidente Kennedy all'inizio degli anni sessanta, fissò (e raggiunse) l'obiettivo di far sbarcare i primi uomini sulla luna entro la fine del decennio. Del piano spaziale statunitense, le *Mission* europee condividono audacia e ambizione negli obiettivi, guidate dalla volontà di risolvere problemi rilevanti per la vita quotidiana delle persone.

Un'importante novità per il sostegno ai progetti innovativi si trova all'interno del terzo pilastro, e in particolare nel Consiglio europeo per l'innovazione, che avrà il compito di rafforzare gli investimenti dell'UE in innovazioni pionieristiche e nuove tecnologie da immettere sul mercato.

A partire da quest'anno l'*European Innovation Council* (EIC), che ha inglobato l'ex *SME Instrument*, è operativo nell'ambito del terzo pilastro di *Horizon Europe*, Innovazione aperta, con un *budget* di 10 miliardi di euro. Nel prossimo settennato l'EIC avrà il compito di supportare "innovazioni rilevanti" in maniera responsabile ed inclusiva, nel rispetto dei valori UE e degli *standard* etici, partendo dai successi registrati dallo *SME Instrument* (diventato *EIC Accelerator*) e dal programma *Future and Emerging Technologies* (diventato *EIC Pathfinder*).

L'*EIC Accelerator* ha inglobato la Fase II dello *SME Instrument*, per sostenere le PMI ad alto rischio e ad alto potenziale con sovvenzioni e finanziamento misto (sovvenzioni + *equity*) nello sviluppo e nella commercializzazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di *business* che danno forma a nuovi mercati e generano posti di lavoro, crescita e *standard* di vita più elevati. La novità rilevante rispetto al tradizionale *Sme Instrument* è che *EIC Accelerator* ha integrato lo strumento delle sovvenzioni con un fondo *equity*. Dalla esperienza del *pilot* dell'*Accelerator*, la cui ultima *call* si è chiusa il 7 ottobre scorso, prenderà forma il nuovo strumento nell'ambito di *Horizon Europe*.

L'*EIC Accelerator* sostiene i processi di sviluppo e pre-industrializzazione che includono attività di:

- prototipazione e *testing*;
- studi clinici;
- *up-scaling, design* e costruzione;
- adattamento alle diverse esigenze di mercato nei diversi Paesi UE.

Non solo, ma verranno considerati anche i progetti con potenziale *disruptive* in fase di introduzione sul mercato, ma ritenuti ancora poco attraenti per gli investimenti privati, perché ad alto rischio e soggetti ad un lungo processo di sviluppo dell'innovazione.

In questa fase verranno finanziate attività di:

- sviluppo dell'intera struttura di vendita e la costituzione di *partners* commerciali;
- *design* di un *price model*;
- costruzione di una strategia di comunicazione e *marketing* efficiente.

Al centro di *Pathfinder* ci saranno gli schemi di finanziamento europei *FET Open* and *FET Proactive*, dedicati rispettivamente alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale e alla ricerca in ambiti emergenti. L'ingresso delle nuove tecnologie sul mercato verrà agevolato dal secondo strumento, *Accelerator*, con cui Bruxelles intende investire in quelle aziende e *start up* europee in grado di generare le innovazioni più radicali e dirompenti.

Nel periodo di programmazione 2021-2027, il **Connecting Europe Facility** (CEF) - il programma che anche dal 2021 sarà dedicato ai settori trasporti, energia e telecomunicazioni - darà una spinta allo sviluppo digitale fornendo l'infrastruttura fisica per le reti a banda larga ad alta capacità necessarie per consentire l'implementazione dei servizi e delle tecnologie digitali proposti nel quadro di *Digital Europe*. Disporre di infrastrutture di elevata efficienza è essenziale affinché la trasformazione digitale non resti un concetto solo sulla carta.

Messa a disposizione delle comunità locali, quali i Comuni, di una connettività senza fili di altissima qualità, apportando un contributo importante alla connessione delle comunità e di



tutte le famiglie dell'UE a reti di altissima capacità. Le tecnologie digitali saranno sfruttate anche nell'ambito degli altri due settori del programma - trasporti ed energia - con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di reti energetiche intelligenti e di favorire il passaggio ad una mobilità connessa, sostenibile, inclusiva e sicura.

Sul fronte della *cybersecurity*, il CEF farà riferimento alle soluzioni sviluppate nell'ambito di *Digital Europe* per sostenere le infrastrutture cruciali in tutti i settori che hanno bisogno di un livello di cybersicurezza adeguato.

In sinergia con *Horizon Europe* e CEF si pone il nuovo fondo **InvestEU**<sup>9</sup>, che riunisce gli strumenti finanziari attualmente esistenti, ha una finestra dedicata ai temi della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione. Il fondo promuove interventi in piena sinergia con le politiche e i programmi dell'Unione, garantendo la complementarità con gli investimenti nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei. Quattro i settori d'intervento previsti da InvestEU: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; sostegno alle PMI; investimenti sociali e accrescimento delle competenze.

Come per gli altri programmi, anche nel caso di questo nuovo strumento, il digitale è una priorità trasversale ai diversi settori coinvolti. Gli investimenti che si intende attivare attraverso InvestEU riguardano quindi le infrastrutture per la connettività digitale, i progetti di ricerca e innovazione, la commercializzazione dei risultati della ricerca, ma anche la digitalizzazione dell'industria e l'intelligenza artificiale.

Il **FESR**, il cui obiettivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le Regioni dell'UE, promuove lo sviluppo economico orientato all'innovazione che implica la digitalizzazione dell'industria, come indicato nelle strategie di specializzazione intelligente. Inoltre, il FESR sostiene l'implementazione di soluzioni digitali nel quadro delle attività volte a realizzare le priorità dell'UE in diversi settori, dai trasporti sostenibili al miglioramento dei sistemi sanitari.

Il programma *Digital Europe* integrerà gli investimenti locali finanziati dal FESR per rendere le strutture accessibili al resto d'Europa mediante la messa in rete e la mappatura delle capacità digitali.

### **Criteri di orientamento dei finanziamenti a livello regionale**

La politica regionale è la principale politica di investimento dell'Unione Europea: sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le Regioni e le città dell'Unione Europea.

Già nella programmazione 2014-2020 le *Smart Specialisation Strategies* (dette anche S3) rappresentano il tentativo, da parte della Commissione, di rendere più efficaci le politiche pubbliche per la ricerca e l'innovazione. Parte integrante del Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR), le Strategie di specializzazione intelligente individuano gli ambiti prioritari su cui intervenire per avvicinare le politiche R&I alle esigenze del mercato reale e degli *stakeholder*. E nel bilancio UE, tali strategie assumeranno un ruolo sempre più decisivo: da

<sup>9</sup> InvestEU è il programma faro d'investimento proposto dall'UE per rilanciare l'economia europea. Il programma è stato studiato per fornire finanziamenti a lungo termine e sostenere le politiche dell'Unione nel quadro della ripresa da una profonda crisi economica e sociale. Il programma nasce sulla base dell'esperienza del Piano Juncker e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) con l'obiettivo di riunire in un unico Fondo tutti gli strumenti finanziari sostenuti dal bilancio dell'Unione. In questo modo Bruxelles intende facilitare l'accesso a finanziamenti e garanzie da parte di soggetti economici che presentano un profilo di rischio del quale i finanziatori privati non potrebbero farsi carico e promuovere investimenti per la competitività, la crescita sostenibile, la resilienza sociale e l'inclusione.

condizione *ex ante* nel settennato 2014-2020, le S3 si trasformeranno nella successiva programmazione finanziaria europea in condizioni abilitanti per accedere ai fondi strutturali. L'attuazione della politica regionale passa attraverso due fondi principali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione (FC). Con il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), i fondi appena descritti costituiscono i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE).

Nel periodo 2021-2027 gli investimenti dell'UE saranno orientati su cinque obiettivi principali:

1. Europa più intelligente mediante l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese;
2. Europa più verde e priva di emissioni di carbonio grazie all'attuazione dell'accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici;
3. Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;
4. Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali e sostenga l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale e un equo accesso alla sanità;
5. Europa più vicina ai cittadini mediante il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE.

Gli investimenti per lo sviluppo regionale saranno principalmente incentrati sugli obiettivi 1 e 2. Tra il 65% e l'85% delle risorse del FESR e del Fondo di coesione sarà assegnato a queste priorità, in funzione della ricchezza relativa degli Stati membri.

La politica di coesione continua a investire in tutte le Regioni, in funzione della loro appartenenza alle tre categorie di Regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, secondo il criterio basato sul PIL *pro capite*, integrato da ulteriori parametri quali disoccupazione giovanile, livello di istruzione, cambiamenti climatici nonché accoglienza e integrazione dei migranti.

Da segnalare un incremento delle responsabilità alle autorità locali nella gestione dei fondi con la finalità precisa di fornire un sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale. Risulta rafforzata la dimensione urbana della politica di coesione, con il 6% del FESR destinato allo sviluppo urbano sostenibile e con un nuovo programma di collegamento in rete e sviluppo delle capacità destinato alle autorità cittadine, vale a dire l'iniziativa europea *Urban*<sup>10</sup>. Per le imprese e gli imprenditori che beneficiano del sostegno dell'UE, il nuovo quadro offre meno burocrazia, con modalità agevolate per le domande di pagamento e opzioni semplificate in materia di costi.

Sul sito ufficiale della Commissione è disponibile il *download* di un manuale contenente 80 misure di semplificazione nella politica di coesione 2021-2027<sup>11</sup>.

Al fine di favorire le sinergie, i sette fondi dell'UE attuati in collaborazione con gli Stati membri ("gestione concorrente") sono ora disciplinati da un *corpus* unico di norme. La Commissione propone inoltre di alleggerire i controlli per i programmi che hanno registrato buoni risultati, facendo maggiore affidamento sui sistemi nazionali ed estendendo il principio "dell'*audit* unico" al fine di evitare la duplicazione dei controlli.

<sup>10</sup> L'iniziativa *Urban* promuove uno sviluppo urbano sostenibile mediante lo scambio di esperienze e la diffusione delle conoscenze tra città europee.

<sup>11</sup> [https://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/factsheet/new\\_cp/simplification\\_handbook\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_it.pdf).



Legge di bilancio 2021

# Resto al Sud: agevolazioni fino a 55 anni di età

di **Renata Carrieri**

## Premessa

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, s.o. (c.d. Legge di bilancio 2021), ha esteso l'età massima per accedere alla misura "**Resto al Sud**", da **45 a 55 anni**.

"Resto al Sud" è una misura introdotta dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (**Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**), volta ad incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali ad opera di giovani imprenditori nelle Regioni del Meridione.

Inizialmente, la disposizione aveva fissato l'età massima dei beneficiari a 35 anni. Successivamente, con la Legge di bilancio 2019, la platea è stata estesa agli *under 45* ed è stata allargata oggi, ulteriormente, con la Legge di bilancio 2021 anche agli *under 56*.

Con l'innalzamento del limite di età, "Resto al Sud" non è solo strumento a supporto dell'**autoimprenditorialità giovanile**, ma si propone come una vera e propria **misura anticrisi**, accessibile anche ad una delle categorie più danneggiate dalla crisi del Covid-19, ovvero i cinquantenni che hanno perso il posto di lavoro, o rischiano di perderlo nei prossimi mesi, e che per l'età avanzata incontrano maggiori ostacoli nella ricerca di un nuovo impiego. "Resto al Sud", con una dotazione di oltre 1,2 miliardi di euro, è operativo in **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia** e nelle aree del cratere sismico del **Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria)**.

Le domande possono essere presentate esclusivamente *on line*, attraverso la piattaforma *web* di Invitalia. Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie. I progetti vengono valutati in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione.

## Beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte agli **under 56** (per le aree del cratere sismico: non ci sono limiti di età per i 24 Comuni compresi nelle aree del cratere sismico del Centro Italia nei quali più del 50% degli edifici è stato dichiarato inagibile) che:

- al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei Comuni compresi nell'area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria), oppure che **trasferiscono la residenza** nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all'estero) dall'esito positivo dell'istruttoria;
- non sono già titolari di altre attività d'impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017;
- non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l'autoimprenditorialità nell'ultimo triennio;

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

– non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento.

L'incentivo è destinato alle:

- **imprese costituite** dopo il 21 giugno 2017;
- **imprese costituende** (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di residenza all'estero - dall'esito positivo dell'istruttoria).

Possono, inoltre, chiedere i finanziamenti:

– **i liberi professionisti** (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un'attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).

### Attività finanziabili

Sono finanziabili le seguenti attività:

- attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- turismo;
- attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).

Sono, invece, **escluse** le attività agricole e il commercio.

### Spese ammissibili

Possono essere finanziate le seguenti spese:

- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione;
- spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di *leasing*, garanzie assicurative) - massimo 20% del programma di spesa.

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

### Finanziamenti

L'incentivo copre fino al **100%** delle spese ammissibili.

In particolare:



## FINANZIAMENTI NAZIONALI

- il **50%** di contributo è a **fondo perduto**;
- il restante **50%** avviene mediante **finanziamento bancario** garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

Il finanziamento massimo per ogni richiedente è di **50.000 euro**, che può arrivare fino a **200.000 euro** nel caso di società composte da quattro soci.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a **60.000 euro**.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un **ulteriore contributo a fondo perduto**:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;
- fino a un massimo di 40.000 euro per le società.

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

### Modalità operative

Le domande possono essere presentate esclusivamente *on line*, attraverso la piattaforma *web* di Invitalia.

Prima di inviare la domanda è necessario registrarsi ai servizi *on line* di Invitalia compilando l'apposito *form* (<https://www.invitalia.it/come-funzionano-gli-incentivi/registrazione>).

Occorre, inoltre, disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) poiché tutte le comunicazioni tra Invitalia e i proponenti avvengono esclusivamente via PEC.

La domanda si compone di:

- *business plan* da compilare *on line*;
- documentazione da allegare.

Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo **entro 60 giorni** dalla data di presentazione (salvo eventuali richieste di integrazione dei documenti).

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie.

Invitalia verifica il possesso dei requisiti e poi esamina nel merito le iniziative, anche attraverso un colloquio con i proponenti.

Nuova imprenditoria

# Selfiemployment, le novità della nuova edizione

di **Rita Friscolanti** - Finanza agevolata per le imprese - Se.Ges Srl

Lo scorso 22 febbraio ha preso il via la nuova edizione della misura *Selfiemployment*. La nuova versione dell'intervento agevolativo di sostegno all'avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo presenta molteplici differenze rispetto alla precedente. Una prima innovazione concerne la platea dei soggetti destinatari. Oltre che ai Neet iscritti al programma Garanzia Giovani, l'intervento è ora aperto anche a donne inattive e disoccupati di lunga durata, senza limiti di età. È stata inoltre semplificata la documentazione richiesta alla presentazione della domanda. È stato poi allungato, da 60 a 90 giorni, il periodo richiesto per la costituzione della nuova società/ditta individuale. Con la nuova edizione è stato inoltre aumentato, da 6 a 12 mesi, il periodo per l'inizio della restituzione del finanziamento Microcredito e Microcredito esteso. Infine, per i piccoli prestiti, il primo SAL (concessa anche con fatture non quietanzate) è stato elevato dal 50 al 70% del finanziamento. La misura è gestita da Invitalia, che riceve le domande di ammissione alle agevolazioni, verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità ed effettua la valutazione dei progetti proposti.

## Soggetti beneficiari

La richiesta di accesso al Fondo *Selfiemployment* può essere presentata da:

1) NEET	Giovani, che alla data della presentazione della domanda, hanno aderito al Programma Garanzia Giovani, e che risultano: <ul style="list-style-type: none"> <li>– essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale del Programma Garanzia Giovani;</li> <li>– essere non occupati, intendendosi per tali i giovani per i quali non è presente un rapporto di lavoro attivo (assenza di una Comunicazione Obbligatoria);</li> <li>– non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);</li> <li>– non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione a un Albo o Ordine professionale. Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Garanzia Giovani.</li> </ul>
2) donne inattive <sup>(1)</sup>	Le donne inattive sono coloro che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:



## FINANZIAMENTI NAZIONALI

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– hanno già compiuto il 18esimo anno di età;</li> <li>– non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva;</li> </ul> <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R.<sup>(2)</sup>;</li> <li>– non fanno parte, in qualità di socio o amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva.</li> </ul>
3) disoccupati di lunga durata <sup>(1)</sup>	<p>I disoccupati di lunga durata sono coloro che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hanno compiuto 18 anni;</li> <li>– hanno presentato, da almeno 12 mesi, una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;</li> <li>– non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva;</li> </ul> <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R.<sup>(2)</sup>;</li> <li>– non fanno parte, in qualità di socio o amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva.</li> </ul>
<p><sup>(1)</sup> Per poter presentare domanda ed accedere al finanziamento <i>Selfiemployment</i>, per le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non è necessaria l'iscrizione a Garanzia Giovani.</p>	
<p><sup>(2)</sup> Per lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 T.U.I.R., si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel caso di lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in 8.145 euro annui lordi, calcolato al netto dei contributi a carico del lavoratore;</li> <li>– nel caso di lavoratore autonomo, tale limite di reddito è quantificabile in 4.800 euro annui.</li> </ul>	

Nel caso in cui il proponente non abbia cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione Europea, per essere ammesso alle agevolazioni, deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di un permesso di soggiorno UE per soggiornamenti di lungo periodo, ovvero provenire da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

### **Forme societarie/associative ammissibili**

Possono chiedere i finanziamenti:

1. imprese individuali, società di persone, società cooperative/cooperative sociali, composte al massimo da 9 soci:
  - costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive;
  - non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni;

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

2. associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive.

Per inattiva si intende un'impresa avente una partita IVA non movimentata in attivo. Inoltre, dal certificato camerale l'impresa individuale/società deve risultare inattiva alla data di presentazione della domanda.

### **Condizioni di ammissibilità**

Per poter accedere alle agevolazioni, i soci delle società di persone, le società cooperative e le cooperative sociali devono essere esclusivamente persone fisiche.

La partecipazione di uno stesso proponente, sia in qualità di Impresa individuale che in qualità di socio, a più domande di finanziamento comporterà la decadenza automatica delle domande presentate successivamente alla prima.

Non sono ammissibili:

- le iniziative che prevedono il rilevamento, l'affitto di ramo d'azienda di società già esistente o l'ampliamento della stessa;
- le imprese controllate ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del c.c., da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni:

### **Requisiti**

- per le iniziative presentate in forma di impresa individuale, il proponente deve:
  - non essere stato rinviato a giudizio e non aver riportato condanne anche non passate in giudicato per i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
  - non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale e di quelle previste dall'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996;
  - non essere sottoposto a procedure esecutive o concorsuali;
  - non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o effetti cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, abbia proceduto:
    - al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbia presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;
    - al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;
- per le iniziative presentate in forma societaria/associative:
  - essere iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio e non attive (solo per le società costituite) ovvero essere iscritte negli appositi registri o albi istituiti presso i competenti Organi di Vigilanza;
  - non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale e di quelle previste dall'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996;
  - non essere sottoposte a procedure esecutive;
  - per le società di persone il rappresentante legale deve detenere la maggioranza assoluta delle quote societarie (51%) ed essere NEET/donna inattiva/disoccupato di lunga durata;



## FINANZIAMENTI NAZIONALI

- per le società cooperative e le cooperative sociali i soci rappresentanti la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione della cooperativa, nonché il presidente della stessa, devono essere NEET/donne inattive/disoccupati di lunga durata;
- per le associazioni professionali e per le società tra professionisti tutti i componenti devono essere NEET/donne inattive/disoccupati di lunga durata.

### I settori di attività ammessi

Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di *franchising*, come ad esempio:

- turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
- servizi alla persona;
- servizi per l'ambiente;
- servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- servizi alle imprese;
- manifatturiere e artigiane;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all'art. 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE 1407/2013;
- commercio al dettaglio e all'ingrosso.

### Esclusioni

Escluse le attività:

- operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in generale, nei settori economici espressamente esclusi dall'art. 1 del Reg. UE 1407/2013;
- riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92).

### Spese ammissibili

Sono ammesse ad agevolazioni le seguenti voci di spesa:

1. spese per investimenti materiali e immateriali relative a:
  - acquisto di beni mobili quali, strumenti, attrezzature e macchinari. L'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all'attività d'impresa presentata;
  - acquisto di *hardware* e *software*;
  - opere murarie, entro il limite del 10% dell'ammontare delle spese di cui ai punti precedenti;
2. spese in capitale circolante inerenti:
  - la locazione di beni immobili e canoni di *leasing*;
  - le utenze;
  - i servizi informatici, di comunicazione e di promozione;
  - i premi assicurativi;
  - le materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti;

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

- i salari e gli stipendi. Dette spese sono ammissibili solo qualora il destinatario finale (NEET, disoccupati di lunga durata e donne inattive ammessi al finanziamento agevolato) o le risorse non abbiano beneficiato e non beneficino di sgravi contributivi (es.: Legge n. 407/1990; Legge n. 68/1999), o *bonus* assunzionali in base a Leggi nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale, nel periodo di durata del finanziamento affinché non sussistano delle sovrapposizioni di finanziamento per la medesima unità lavorativa;
- l'IVA non recuperabile.

Ai fini della relativa ammissibilità, le spese devono:

- essere sostenute dopo la presentazione della domanda (trasmissione *on line*);
- essere sostenute entro i 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento di concessione del finanziamento (data ultima conclusione programma di spesa);
- essere direttamente collegate al ciclo produttivo e/o strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. Le attrezzature, i macchinari, i beni strumentali (*hardware* compresi) devono essere nuovi di fabbrica. L'acquisto di beni usati è ammesso solo nel caso di autovetture/automezzi strettamente funzionali all'attività finanziata e forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati da idonee dichiarazioni che gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. inerenti all'acquisto di autovetture/automezzi destinati esclusivamente alla rivendita.

I pagamenti delle spese ammesse devono essere effettuati:

- entro 60 giorni dalla data di conclusione del programma di spesa;
- solo con bonifico bancario, RID, RIBA, assegno nominativo con microfilmatura, bollettino postale, carta di credito, carta di debito e assimilabili utilizzando il conto corrente dedicato. È escluso l'uso dei contanti, tranne che per il pagamento delle utenze secondo i limiti stabiliti dalle normative vigenti per i pagamenti in contanti.

### Spese escluse

Sono escluse le spese:

- relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi;
- relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 c.c. o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario finale (NEET, disoccupati di lunga durata e donne inattive ammessi al finanziamento), o coniugi e familiari conviventi. Per quanto riguarda i destinatari finali persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio ovvero di familiari conviventi;
- effettuate mediante il c.d. Contratto "chiavi in mano", ad eccezione dei contratti di *franchising*.



## Agevolazione

L'agevolazione consiste in un finanziamento senza interessi e senza garanzie reali e/o di firma, della durata di 7 anni (rimborsabile con rate mensili posticipate), che può arrivare a coprire il 100% del programma di spesa. Sono previste tre tipologie di finanziamento:

- Microcredito: per iniziative con piani di investimento inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro (al netto dell'IVA);
- Microcredito esteso: per iniziative con piani di investimento inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro (al netto dell'IVA);
- Piccoli prestiti: per iniziative con piani di investimento inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro (al netto dell'IVA).

## Erogazione

Il finanziamento verrà erogato:

- nel caso di Microcredito: in un'unica soluzione mediante bonifico bancario successivamente alla stipula del contratto di finanziamento;
- nel caso di Microcredito Esteso: in due fasi:
  - l'anticipo pari a 25.000 euro mediante bonifico bancario, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento;
  - il saldo a seguito della comunicazione di avvenuto completamento e pagamento del programma di spesa ammesso (massimo 20 mesi della stipula del contratto di finanziamento);
- nel caso di Piccoli Prestiti: in modalità frazionata:
  - un primo SAL (stato avanzamento lavori) non superiore al 70% delle spese (solo se richiesto), presentando entro 3 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento i documenti di spesa di pari valore, anche non quietanzati, e una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso la sede dell'iniziativa con relativa polizza assicurativa per rischi di furto e incendio sui beni dell'investimento;
  - a saldo (ovvero in un'unica soluzione), a fronte del completamento e pagamento del programma di spesa (massimo 20 mesi della stipula del contratto di finanziamento).

## Polizza assicurativa

Solo per i Piccoli Prestiti è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa, di durata non inferiore a 3 anni, su tutti i beni di investimento ammessi al finanziamento ed acquistati con il finanziamento ottenuto (che devono essere allegati alla stessa). La copertura assicurativa deve essere pari al 100% del valore dei beni contro il rischio incendio e rischi accessori, e pari al 50% contro il rischio per furto e rapina.

## Restituzione

Il piano di ammortamento varia a seconda della tipologia di finanziamento:

- nel caso di Microcredito: il piano di ammortamento, comunicato contestualmente all'erogazione delle agevolazioni, decorre dopo 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento;
- nel caso di Microcredito Esteso: il piano di ammortamento, comunicato contestualmente all'erogazione dell'anticipo di 25.000 euro, decorre dal sesto mese successivo alla data di erogazione della suddetta *tranche*. Il beneficiario potrà, indicandolo in sede di stipula del contratto di finanziamento, prevedere un periodo di pre-ammortamento differente (da un minimo di 1 fino ad un massimo di 12 mesi), tenendo però presente che l'erogazione del

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

saldo potrà avvenire solo a fronte del rimborso di un importo pari ad almeno 6 rate. Con l'erogazione del saldo, previa verifica dell'avvenuto pagamento di almeno 6 rate, Invitalia comunica il piano di ammortamento definitivo che decorre dal mese successivo alla data di erogazione del saldo;

– nel caso di Piccoli Prestiti: il piano di ammortamento decorre dal mese successivo all'erogazione del saldo.

La restituzione avviene attraverso il pagamento di singoli MAV trasmessi con cadenza mensile sulla PEC del beneficiario oppure con altra modalità indicata da Invitalia.

### Presentazione della domanda

Le domande possono essere inviate esclusivamente *on line*, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario possedere una firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per richiedere le agevolazioni occorre:

- registrarsi ai servizi *on line* di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario;
- una volta registrati, accedere al sito riservato per compilare direttamente *on line* la domanda e caricare gli eventuali allegati.

Le domande di finanziamento devono essere firmate digitalmente da:

- titolare della costituenda/costituita impresa individuale;
- legale rappresentante della società/associazione/società tra professionisti ovvero il Presidente della cooperativa;
- persona fisica proponente per conto della società costituenda in qualità di futuro rappresentante legale delle società di persone ovvero di futuro Presidente per le società cooperative.

In sede di presentazione della domanda, il proponente ha la facoltà di richiedere che la valutazione di merito sia effettuata anche attraverso un colloquio, da svolgersi esclusivamente tramite Skype, finalizzato ad approfondire alcuni aspetti del progetto imprenditoriale. Con lo svolgimento del colloquio si ha la possibilità di usufruire di un vantaggio nella valutazione di merito dell'iniziativa proposta (la valutazione di merito sarà positiva già al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 18; per coloro i quali, invece, non intendono avvalersi del colloquio la soglia di ammissibilità minima è pari a 30 punti). Qualora il soggetto referente che ha richiesto il colloquio di valutazione non si renda disponibile, attraverso un collegamento via Skype, in almeno una delle due date che saranno proposte, la domanda di agevolazione si considererà decaduta.

### Istruttoria e criteri di valutazione

Le domande saranno valutate da Invitalia secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi per la Regione di residenza.

L'*iter* di valutazione comprende la verifica formale per accertare il possesso dei requisiti e una valutazione di merito basata sui seguenti 5 macroambiti:



- Consapevolezza progettuale del proponente: completamento del percorso di accompagnamento previsto dalla Misura 7.1 e risultanze dello stesso. È prevista una premialità variabile tra 3, 6 e 9 punti. Al fine di ottenere il riconoscimento di tale punteggio aggiuntivo, il proponente, in sede di domanda, deve trasmettere l'attestato di avvenuta partecipazione insieme con il documento di accompagnamento che riporta in sintesi il giudizio espresso dall'Ente erogatore del servizio di accompagnamento. Nel caso in cui la domanda sia priva di entrambi i documenti o di uno solo di questi, la stessa sarà valutata senza il riconoscimento del suddetto punteggio aggiuntivo;
- Idea d'impresa e soggetto proponente: coerenza tra l'attività proposta e il percorso formativo/professionale del proponente;
- Analisi del mercato di riferimento e posizionamento strategico-commerciale dell'attività proposta:
  - organizzazione dell'attività d'impresa. Qualora sia allegata alla domanda, in relazione ai soggetti esterni eventualmente coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa, documentazione curriculare e attestante la disponibilità ad assicurare il loro apporto lavorativo/professionale/gestionale, il punteggio assegnato sarà almeno pari a 1;
  - completezza e funzionalità del programma di spesa. qualora siano allegati alla domanda almeno due preventivi di spesa per ciascun bene di investimento e il programma di spesa presentato non risulti gravemente incompleto, il punteggio assegnato sarà almeno pari a 1;
  - autorizzazioni, requisiti e disponibilità della sede operativa. Qualora sia stata prodotta documentazione attestante la disponibilità - attuale o futura (ad esempio preliminare di locazione) - della sede operativa e/o il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell'iniziativa proposta, il punteggio assegnato sarà almeno pari a 2;
- Sostenibilità economico finanziaria del progetto di impresa:
  - individuazione del mercato di riferimento;
  - definizione del *target* di clientela;
  - analisi e descrizione della concorrenza;
  - credibilità del vantaggio competitivo.

L'esito della valutazione verrà comunicato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, se per la stessa non occorre inviare eventuali motivi ostativi.

### **Stipula del contratto di finanziamento**

Una volta ricevuto il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, il destinatario finale deve:

- costituire la società/ditta individuale e iscriverla nel Registro delle Imprese (in caso di impresa non costituita o non ancora iscritta in fase di presentazione della domanda, laddove applicabile);
- individuare la sede operativa dove verrà svolta l'attività finanziata;
- acquisire i requisiti tecnico-professionali necessari per l'avvio dell'iniziativa finanziata;
- aprire un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria (conto corrente sul quale verrà erogato il finanziamento e attraverso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi all'investimento ammesso alle agevolazioni).

Entro massimo 90 giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale viene trasmesso il provvedimento di ammissione, è necessario inviare la seguente documentazione:

- copia del titolo disponibilità della sede oggetto dell’iniziativa regolarmente registrato e attestante la destinazione d’uso;
- accreditamento presso il *franchisor* (in caso di iniziative in *franchising*);
- la modulistica e le relative dichiarazioni rese secondo gli *standard* messi a disposizione nella Sezione dedicata del sito *internet* di Invitalia (Sezione “per le imprese ammesse”);
- eventuale documentazione (tenuto conto del tipo di attività e se non già trasmessa in sede di presentazione della domanda) attestante il possesso dei requisiti soggettivi tecnico-professionali necessari per avviare l’attività oggetto della richiesta di finanziamento;
- un documento della banca attestante le coordinate e l’intestazione del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di spesa.

### Servizi di tutoring

Invitalia eroga gratuitamente, per il tramite di un *tutor* dedicato, un servizio di *tutoring*, finalizzato a supportare il beneficiario nell’*iter* agevolativo per una migliore e corretta fruizione del finanziamento. Il servizio viene automaticamente attivato con la ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni e prevede lo svolgimento di alcuni incontri *one-to-one* tra il destinatario finale e un *tutor* dedicato, in particolare:

- incontro di *start-up* effettuato da remoto e prima della stipula del contratto di finanziamento;
- incontro di assistenza pre-avvio attività, pre-avvio attività, effettuato da remoto o presso la sede operativa della ditta/società beneficiaria prima della comunicazione di avvio attività;
- incontro *post-avvio* attività imprenditoriale, da effettuato presso la sede operativa della ditta/società beneficiaria prima dell’erogazione del saldo del finanziamento (entro 20 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Oltre a tali incontri il destinatario finale potrà richiedere in qualsiasi momento (via telefono, *mail* o incontro da remoto) supporto al *tutor* dedicato.

Allo stesso modo il *tutor* dedicato potrà contattare il beneficiario per condividere o trasferire informazioni/documentazione utile ai fini della corretta fruizione delle agevolazioni.

Il destinatario finale che non si renda disponibile a svolgere gli incontri di tutoring è soggetto alla revoca del finanziamento.



Sviluppo economico

# Superbonus 110%, gli interventi agevolabili

di **Rita Friscolanti** - Finanza agevolata per le imprese - Se.Ges Srl

Continuiamo l'analisi del *superbonus* 110%. In questo approfondimento, in particolare, si focalizzerà l'attenzione sugli interventi agevolabili. I precedenti articoli sono stati pubblicati sui nn. 1/2021 e 2/2021 della presente Rivista.

In linea generale, gli interventi ammissibili al *superbonus* si distinguono due tipologie:

- interventi trainanti: consentono l'accesso diretto al *superbonus* 110%. Si suddividono in:
  - interventi trainanti di riqualificazione energetica di cui al comma 1, dell'art. 119, del D.L. n. 34/2020 (danno diritto al c.d. *super ecobonus*);
  - interventi trainanti finalizzati all'adozione di misure antisismiche di cui al comma 4, del predetto art. 119 (danno diritto al c.d. *super sismabonus*);
- interventi trainati: possono essere agevolati con il *superbonus* 110% solo se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

## Interventi trainanti di riqualificazione energetica

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica che beneficiano del *super ecobonus* 110% sono individuati al comma 1 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020. Essi sono:

- art. 119, comma 1, lett. a): interventi di isolamento termico degli involucri edilizi;
- art. 119, comma 1, lett. b): sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- art. 119, comma 1, lett. c): sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.

### Chiarimenti

Prima di procedere ad un esame più specifico delle singole tipologie di interventi, sembra utile fornire alcune precisazioni.

Condizione essenziale per l'accesso al *super ecobonus* è che gli interventi trainanti, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi trainati, portino al miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o, quando non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) *ante* e *post* intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. L'APE *ante* intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori (Agenzia delle entrate circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020). A seguito della modifica apportata dalla Legge di bilancio 2021, sono ammessi anche gli edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura e/o uno o più muri perimetrali, purché al termine dell'intervento (che

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

deve ricomprendere anche quello trainante di isolamento termico dell'edificio di cui all'art. 119, comma 1, lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, l'edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.

È necessario che nell'immobile oggetto di intervento sia presente un impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. In base alla nuova definizione di impianto termico introdotta dal D.Lgs. n. 48/2020 (entrato in vigore dall'11 giugno 2020) - che ha modificato l'art. 2, comma 1, lett. *l-tries* del D.Lgs. n. 192/2005 - l'impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore (Enea, FAQ n. 4).

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 48/2020, per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di riscaldamento". Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l'assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (Agenzia delle entrate circolare n. 30/E/2020).

Nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze autonomamente accatastate, la spesa massima ammessa a detrazione deve essere determinata su 8 unità (4 + 4). Non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi. Ai fini del predetto calcolo occorre, inoltre, tener conto delle unità immobiliari di categoria A/1 presenti nell'edificio. Con riguardo, infine, ai locali ad uso commerciale, come precisato nella circolare n. 24/E/2020, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Pertanto, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è superiore al 50%, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo delle spese ammesse al superbonus devono essere conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali, ad esempio strumentale o merce (Agenzia delle entrate circolare n. 30/E/2020).

Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti di cui alle lett. b) e c), del comma 1, dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020), la sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere del superbonus. Sono ammesse le spese relative all'adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche) (Agenzia delle entrate circolare n. 24/E/2020).

In base all'art. 119, comma 10, del D.L. n. 34/2020, limitatamente agli interventi di efficienza energetica, i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del *super ecobonus* relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio in condominio (Agenzia delle entrate circolare n. 24/E/2020).



Chi possiede più abitazioni fruisce direttamente del *super ecobonus* per due unità immobiliari, mentre per le altre, se locate, l'agevolazione spetta al locatario che sostiene le spese (Agenzia delle entrate risposta ad interpello n. 16 del 7 gennaio 2021).

Riguardo alla definizione di "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno" si sottolinea come tale nozione ha subito varie modifiche dall'entrata in vigore della disciplina del *superbonus*.

A seguito dell'intervento della Legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 66, lett. b) un'unità si considera "funzionalmente indipendente" quando è dotata di almeno 3 dei seguenti impianti in forma esclusiva: gas, luce, acqua, riscaldamento.

Ai sensi dell'art. 51, comma 3-*quater*, del D.L. n. 104/2020 (convertito con modifiche dalla Legge n. 126/2020), l'accesso autonomo dall'esterno deve essere indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva (la norma supera i parametri definitori che sono tuttora rinvenibili nell'ambito dell'art. 1 del D.M. 6 agosto 2020 "Requisiti" e sulla cui base erano state fornite le indicazioni della circolare n. 24/E/2020).

Se entrambi i suddetti due requisiti ("funzionalmente indipendente" e "accesso autonomo dall'esterno") sono presenti, le singole unità immobiliari, anche se site in edifici plurifamiliari, fruiscono del *super ecobonus* autonomamente.

### **Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (art. 119, comma 1, lett. a, D.L. n. 34/2020)**

Il primo intervento trainante di riqualificazione energetica è l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, verso vani non riscaldati o il terreno, che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. L'edificio interessato può essere:

- un condominio;
- un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduto da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (novità della Legge di bilancio 2021);
- un edificio unifamiliare;
- un'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. A seguito della modificata apportata dalla Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020, art. 1, comma 66, lett. a, n. 2), sono ammessi gli interventi per la coibentazione del tetto, anche in presenza di locali sottotetto non riscaldati. Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi devono garantire il rispetto dei requisiti di trasmittanza "U" (espressa in W/m<sup>2</sup>K) definiti:

- per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020 (corrispondente alla data di entrata in vigore del Decreto "requisiti" del 6 agosto 2020): dal Decreto del 19 febbraio 2007, come modificato dal Decreto 26 gennaio 2010;
- per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020: dal Decreto del 6 agosto 2020.

## Chiarimenti

In caso di edifici misti (50% della superficie ad abitazioni e 50% a negozi), il *super ecobonus* può spettare per l'intervento trainante di isolamento termico delle sole superfici delle abitazioni (se incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio) e per gli interventi trainati (sostituzione infissi e schermature solari) eseguiti all'interno delle unità abitative (Agenzia delle entrate risposta ad interpello n. 572 del 9 dicembre 2020). Per il calcolo della "prevalente destinazione residenziale" dell'edificio, si considerano anche le abitazioni di lusso (Agenzia delle entrate circolare n. 30/E/2020).

Il *super ecobonus* è riconosciuto anche nell'ipotesi di interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio realizzati su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che, per l'edificio oggetto di intervento, siano rispettati i requisiti dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di 2 classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi APE convenzionali, *ante* e *post* intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. In tale ipotesi, il *super ecobonus* per eventuali interventi trainati realizzati sulle singole unità immobiliari è riservato ai soli condòmini che possiedono le unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto dell'intervento (Agenzia delle entrate circolare n. 30/E/2020).

## Limiti di spesa

Per tali interventi, il *superbonus* è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari. Quindi, nel caso di un condominio di 8 unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 320.000 euro;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari. La circolare n. 24/E/2020 calcola il tetto massimo di spesa con metodo progressivo. Per esempio, se un condominio è composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

**Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni (art. 119, comma 1, lett. b, D.L. n. 34/2020)**

Tale categoria comprende gli interventi, effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- impianti centralizzati (per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria) a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. delegato UE 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- sistemi di microgenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto



## FINANZIAMENTI NAZIONALI

### Chiarimento

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%;  
– impianti a collettori solari.

Esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 è ammesso al superbonus anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. tt), del D.Lgs. n. 102/2014.

La sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio in condominio può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio oggetto di intervento. In caso di intervento sull'impianto termico centralizzato, concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall'impianto termico (Agenzia delle entrate circolare n. 30/E/2020).

#### Limiti di spesa

Per tali interventi, il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari. Quindi, nel caso di un condominio di 8 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 160.000 euro;
- 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità immobiliari. Anche in questo caso per calcolare il tetto massimo di spesa si applica il metodo progressivo (Agenzia delle entrate circolare n. 24/E/2020). Quindi, per esempio, se un condominio è composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro).

In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al Reg. delegato UE 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3 (Agenzia delle entrate circolare n. 24/E/2020).

#### **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari (art. 119, comma 1, lett. c, D.L. n. 34/2020)**

Il terzo intervento trainante è la sostituzione - in edifici singoli o in unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all'esterno - degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. delegato UE 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,

inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

- impianti di microgenerazione;
- impianti a collettori solari.

In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043, il superbonus spetta anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186.

In caso di interventi realizzati su edifici ubicati in comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043, infine, il superbonus spetta anche per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'art. 2, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. tt), del D.Lgs. n. 102/2014.

Limiti di spesa

Per tali interventi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro per singola unità immobiliare. In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

### **Interventi trainanti antisismici (art. 119, comma 4), D.L. n. 34/2020)**

Si tratta di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. i), del T.U.I.R., le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (D.L. n. 63/2013, art. 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*).

L'agevolazione si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle c.d. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (D.L. n. 63/2013, art. 16, comma 1-*septies*).

Il *superbonus* spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei predetti interventi, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Limiti di spesa

Come specificato nella circolare n. 24/E/2020, gli importi di spesa ammessi al superbonus sono pari a:

- 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite



## FINANZIAMENTI NAZIONALI

massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente;

- 96.000 euro, nel caso di acquisto delle case antisismiche (D.L. n. 63/2013, art. 16, comma 1-*septies*);
- 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

### Polizze assicurative

Per gli interventi sopra citati, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15, comma 1, lett. f-*bis*, del T.U.I.R.) spetta nella misura del 90%. A tale riguardo, nella circolare n. 24/E/2020 viene precisato che la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta in quanto l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 richiama gli interventi antisismici dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013 e del comma 4, dell'art. 119. In sostanza, quindi, l'impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al super sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

### Chiarimenti

Il *super sismabonus* spetta per gli interventi antisismici effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Agenzia delle entrate circolare n. 24/E/2020).

In caso di *super sismabonus* acquisti, il rogito deve avvenire entro il termine di vigenza del superbonus, attualmente, a seguito della proroga disposta dalla Legge di bilancio 2021, 30 giugno 2022. Per acquisto di casa e pertinenza opera un unico limite di spesa complessivo pari a 96.000 euro. Escluso il super sismabonus acquisti da parte di titolari di reddito d'impresa (Agenzia delle entrate risposte ad interpelli n. 515 del 2 novembre 2020 e n. 80 del 3 febbraio 2021). Tra i destinatari dell'agevolazione, le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di arti e professioni, non residenti, in quanto, quali future proprietarie di immobili ad uso abitativo in Italia, saranno titolari di reddito fondiario (Agenzia delle entrate risposta ad interpello n. 91 dell'8 febbraio 2021).

Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il super sismabonus può fruire anche del *bonus* mobili. Tale beneficio è riconosciuto anche nell'ipotesi in cui si opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla *maxi* detrazione (Agenzia delle entrate circolare n. 30/E/2020).

Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il super sismabonus spetta per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione (Legge di bilancio 2021, art. 1, comma 66, lett. h).

### Chiarimenti comuni

Di seguito alcuni chiarimenti validi sia per il super ecobonus sia per il *super sismabonus*.

Nel caso di interventi che comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per individuare il limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Agenzia delle entrate circolare n. 30/E/2020).

I limiti delle spese ammesse al *super ecobonus* e al *super sismabonus* al 110%, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni:

- colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 (di cui Allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016), nonché del 6 aprile 2009 (di cui al D.L. n. 39/2009 convertito dalla Legge n. 77/2009);
- interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Questa agevolazione è alternativa al contributo per la ricostruzione, ed è fruibile per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, ma con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive (Legge di bilancio 2021, art. 1, comma 66, lett. g).

Ai sensi del comma 15-*bis*, dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, il *superbonus* non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

- A1 (abitazioni di tipo signorile);
- A8 (abitazioni in ville);
- A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), salvo quelle aperte al pubblico.

I possessori o detentori delle unità immobiliari c.d. di lusso, poste all'interno di un condominio possono, però, fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio, ma non possono fruire del *superbonus* per interventi trainati realizzati sulle proprie unità (Agenzia delle entrate circolare n. 30/E/2020).

Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione con mutamento di sedime ed aumento volumetrico - a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2, del D.L. n. 76/2020, (c.d. Decreto "semplificazione"), in vigore dal 17 luglio 2020 - è possibile fruire del *superbonus* anche sui costi sostenuti per l'ampliamento, purché, dal titolo amministrativo rilasciato dall'Ente territoriale competente, risulti che l'intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 (Agenzia delle entrate risposta ad interpello n. 11 del 7 gennaio 2021).

Nel caso invece di ristrutturazione con ampliamento dell'edificio esistente - e nel presupposto che gli interventi siano inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell'Edilizia) - è possibile fruire del *superbonus* solo per le spese riferibili alla parte esistente. Con riferimento, invece, all'installazione dell'impianto fotovoltaico il *superbonus* spetta sull'intera spesa sostenuta,



nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata. (Agenzia delle entrate risposte ad interpello n. 12 del 7 gennaio 2021 e n. 24 dell'8 gennaio 2021).

### Interventi trainanti

Come accennato nella parte iniziale dell'articolo, oltre agli interventi trainanti, possono beneficiare del *superbonus* i c.d. interventi trainati. Detti interventi godono dell'aliquota del 110% se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Secondo quanto precisato nella circolare n. 24/E/2020, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Questo implica che, ai fini dell'applicazione del *superbonus*, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

### Chiarimento

A questo riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 30/E/2020, ha chiarito che se tutti i lavori, trainanti e trainati, sono effettuati da un'unica impresa, la dimostrazione che questi ultimi sono realizzati tra la data di inizio e di fine lavori dei principali, può essere fornita dall'impresa stessa attraverso apposita attestazione.

Sono interventi trainati:

- tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, purché effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di cui alle lett. a), b) e c), del comma 1, dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020;
- gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche, art. 16-*bis*, comma 1, lett. e), T.U.I.R., anche se realizzati a favore di persone *over* 65, purché effettuati purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di cui alle lett. a), b) e c), del comma 1, dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Legge di bilancio 2021, art. 1, comma 66, lett.d). Si tratta, in particolare, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
- l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di cui alle lett. a), b) e c), del comma 1, dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020;

– l'installazione di impianti fotovoltaici con contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di cui alle lett. a), b) e c), del comma 1, dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 o ai lavori di messa in sicurezza sismica di cui al comma 4, del predetto art. 119.

### Chiarimenti

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Le spese riferite ai diversi lavori devono essere contabilizzate distintamente nel rispetto degli adempimenti previsti per ciascuna detrazione. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili (Agenzia delle entrate risoluzione n. 60/E/2020 e circolare n. 30/E/2020).

Un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale (Agenzia delle entrate circolare n. 30/E/2020).

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come, ad esempio, box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi (Agenzia delle entrate circolare n. 24/E/2020).

### **Immobili vincolati**

Secondo quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 119, del D.L. n. 34/2020, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al D.Lgs. n. 42/2004) o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il *super ecobonus* si applica in ogni caso a tutti gli interventi di risparmio energetico trainati, anche in assenza degli interventi trainanti, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, qualora non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Pertanto, se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico (Agenzia delle entrate circolare n. 24/E/2020). Al riguardo, si segnala che nella circolare n. 30/E/2020 viene precisato che la verifica circa il miglioramento della classe energetica va effettuato:

- considerando l'intero edificio, qualora gli interventi trainati siano eseguiti su tutte le unità che lo compongono;
- con riferimento alla singola unità immobiliare, se gli interventi trainati siano realizzati solo su alcune unità che compongono l'edificio. In questa ipotesi, l'asseverazione deve essere predisposta utilizzando la procedura prevista per le unità funzionalmente indipendenti.

In linea generale, tra gli interventi agevolati, è ammessa anche l'installazione del cappotto termico interno nel rispetto di tutti i requisiti previsti nella norma.



### Chiarimento

Nella circolare n. 30/E/2020, viene precisato che la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati (prevista dall'art. 15, comma 1, lett. g, T.U.I.R.) è cumulabile solo in caso di esecuzioni di lavori antisismici agevolati con il sismabonus, anche nella misura potenziata al 110%. In particolare:

- per le spese rientranti nel limite massimo ammesso al super sismabonus (96.000 euro per unità immobiliare), è possibile fruire sia della detrazione potenziata al 110%, sia di quella del 19% ridotta alla metà;
- sull'ammontare di spese eccedente il limite ammesso al superbonus, invece, spetta solo la detrazione del 19% calcolata per intero (e non ridotta alla metà).

La cumulabilità è, invece, esclusa per interventi energetici ammessi all'ecobonus (attualmente disciplinato dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013), che, a determinate condizioni, danno diritto al superbonus. Per le spese relative a tali interventi, pertanto, non è possibile cumulare le due detrazioni.

### Sintesi

Intervento trainato	Limiti di spesa e interventi trainanti
Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 <sup>(1)</sup> e interventi per la rimozione delle barriere architettoniche, art. 16-bis, comma 1, lett. e), T.U.I.R., anche se realizzati a favore di persone <i>over</i> 65 (art. 119, comma 2, D.L. n. 34/2020)	<p>Nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente</p> <p>Intervento trainato se eseguito congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi trainanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Isolamento termico (art. 119, comma 1, lett. a, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Sostituzione impianti su parti comuni (art. 119, comma 1, lett. b, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Sostituzione impianti su unità singole (art. 119, comma 1, lett. c, D.L. n. 34/2020).</li> </ul>
Installazione di impianti fotovoltaici su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (art. 119, comma 5, D.L. n. 34/2020) <sup>(2)</sup>	<p>Limite di spesa non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. (1.600 euro per per ogni kW di potenza nominale se si tratta ristrutturazione edilizia o nuova costruzione)<sup>(3)</sup>.</p> <p>Intervento trainato se eseguito congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi trainanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Isolamento termico (art. 119, comma 1, lett. a, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Sostituzione impianti su parti comuni (art. 119, comma 1, lett. b, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Sostituzione impianti su unità singole (art. 119, comma 1, lett. c, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Interventi di miglioramento sismico (art. 119, comma 4, n. D.L. n. 34/2020).</li> </ul>
Installazione di sistemi di accumulo contestuale o successiva all'installazione degli impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 6, D.L. n. 34/2020) <sup>(2)</sup>	<p>Limite di spesa non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo<sup>(3)</sup></p>

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

	<p>Intervento trainato se eseguito congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi trainanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Isolamento termico (art. 119, comma 1, lett. a, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Sostituzione impianti su parti comuni (art. 119, comma 1, lett. b, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Sostituzione impianti su unità singole (art. 119, comma 1, lett. c, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Interventi di miglioramento sismico (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).</li> </ul>
Installazione di colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici (art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020)	<p>A seguito della modifica apportata dalla Legge di bilancio per il 2021, i massimali di spesa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;</li> <li>– 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;</li> <li>– 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.</li> </ul> <p>L'agevolazione si intende riferita una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare<sup>(4)</sup></p>
	<p>Intervento trainato se eseguito congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi trainanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Isolamento termico (art. 119, comma 1, lett. a, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Sostituzione impianti su parti comuni (art. 119, comma 1, lett. b, D.L. n. 34/2020);</li> <li>– Sostituzione impianti su unità singole (art. 119, comma 1, lett. c, D.L. n. 34/2020)</li> </ul>
<p><sup>(1)</sup> Come specificato nella circolare n. 30/E/2020 (si veda anche il Decreto "requisiti" del 6 agosto 2020 e il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 326047 del 12 ottobre 2020), possono essere trainati tutti gli interventi agevolati con <i>ecobonus</i> "ordinario", di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, ad esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– degli interventi di riqualificazione energetica globale (indicati nell'art. 1, comma 344 della Legge n. 296/2006);</li> <li>– degli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali per più del 25% della superficie disperdente lorda (di cui al comma 2-<i>quater</i>, dell'art. 14, del D.L. n. 63/2013);</li> <li>– degli interventi di efficienza energetica finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al Decreto del MISE 26 giugno 2015 (di cui al comma 2-<i>quater</i>, dell'art. 14, del D.L. n. 63/2013)</li> <li>– degli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico (di cui al comma 2-<i>quater</i>.1, dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013).</li> </ul>	
<p><sup>(2)</sup> Il <i>superbonus</i> è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) (con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003), dell'energia non</p>	

**FINANZIAMENTI NAZIONALI**

auto-consumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo (nell'ambito delle comunità energetiche) e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione (di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011) e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del D.L. n. 91/2014.

<sup>(3)</sup> Nella circolare n. 24/E/2020 il tetto di spesa di 48.000 euro veniva considerato cumulativamente per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Come indicato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 60/E/2020, tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Quindi, l'installazione di impianti solari fotovoltaici con il montaggio (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati fruisce di un doppio limite di spesa: 48.000 euro per l'installazione del fotovoltaico e altri 48.000 euro per i sistemi di accumulo integrati. Questo, in pratica, significa che tra impianto e sistema di accumulo si arriva a un limite di 96.000 euro.

<sup>(4)</sup> Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il *superbonus* è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica (cfr. art. 119, comma 8, del D.L. n. 34/2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020).

Legge di bilancio 2021

# Le Legge di bilancio 2021 proroga le misure di finanziamento per le PMI

di **Federico Gavioli** - *Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista*

Molte sono le misure introdotte dal legislatore con la **Legge di bilancio 2021**, veicolata nella Legge 30 dicembre 2020, n. 178; tra queste emergono sicuramente anche le proroghe fino al 30 giugno 2021 dell'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI, dovute soprattutto alla grave crisi economica legata al Covid-19.

Tali disposizioni sono contenute, in particolare, all'art. 1, dai commi 244 a 247, della citata Legge di bilancio 2021; vediamo di analizzare le novità con l'aiuto anche dei vari *dossier* dell'Ufficio Studi della Camera dei Deputati e del Senato che hanno accompagnato il complesso *iter* di approvazione della legge.

## Definizione di PMI

A norma del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato in G.U. 12 ottobre 2005, n. 238, occorre definire i valori dell'impresa secondo i seguenti tre criteri:

- effettivi;
- fatturato annuo;
- totale di bilancio annuo.

Il confronto dei dati con le soglie stabilite per i tre criteri consentirà di determinare se si tratta di una microimpresa, una piccola o una media impresa. È opportuno notare che, mentre è obbligatorio rispettare le soglie relative agli effettivi, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio.

L'impresa non deve soddisfare entrambi i criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione. La nuova definizione offre questa possibilità di scelta poiché il fatturato delle imprese commerciali e di distribuzione è per sua stessa natura più elevato che non nel settore manifatturiero.

Categoria d'impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	Totalità di bilancio annuo
Medie	< 250	≤ 50 milioni di EUR (nel 1996: 40 milioni di EUR)	≤ 43 milioni di EUR (nel 1996: 27 milioni di EUR)
Piccole	< 50	≤ 10 milioni di EUR (nel 1996: 7 milioni di EUR)	≤ 10 milioni di EUR (nel 1996: 5 milioni di EUR)
Micro	< 10	≤ 2 milioni di EUR (precedentemente non definito)	≤ 2 milioni di EUR (precedentemente non definito)

Nell'effettuare i calcoli relativi agli effettivi e alla situazione finanziaria devono essere utilizzati i dati contenuti negli ultimi conti annuali regolarmente approvati.

Per le imprese di recente creazione, che non dispongono ancora di conti annuali approvati, deve essere fatta una stima realistica dei dati pertinenti all'esercizio in corso.

Il calcolo degli effettivi riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- i proprietari-gestori;
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è, inoltre, contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali.

Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

Nell'elaborare i dati individuali, occorre stabilire se l'impresa è autonoma (di gran lunga la categoria più comune), associata o collegata. A questo proposito, si deve tenere conto degli eventuali rapporti con altre imprese. A seconda della categoria alla quale appartiene l'impresa, si dovranno eventualmente aggiungere alcuni o tutti i dati delle altre imprese.

### **Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**

Il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive, e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative, sugli importi garantiti dal Fondo stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).

Con i Decreti legge di marzo-maggio 2020, in considerazione della crisi economica determinata dalla pandemia, la disciplina ordinaria del Fondo è stata potenziata e, contestualmente, affiancata da una disciplina speciale temporanea e derogatoria, contenuta nell'art. 13, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, destinata ad operare fino al 31 dicembre 2020.

Sono stati così estesi gli importi garantibili e i beneficiari finali del Fondo, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano.

Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi.

### **Le novità disposta dal Decreto "liquidità"**

L'art. 13, del D.L. n. 23/2020, (c.d. **Decreto "liquidità"**), introduce, fino al 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato dalla Legge di bilancio 2021), un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.

L'articolo rafforza ulteriormente la disciplina già introdotta dall'art. 49, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (**Decreto "cura Italia"**), riproducendone l'impianto e parte dei contenuti, che viene, per coordinamento, abrogato.

In particolare, sono confermate le seguenti misure:

- l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito;
- l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa. Sono ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese *Mid-cap* (fino a 499 dipendenti). La previsione si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici;
- l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo



## FINANZIAMENTI NAZIONALI

in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo. Per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge (7 giugno 2020), il credito aggiuntivo deve essere in misura almeno pari al 25% del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

- il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza Covid-19;
- l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite;


- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero – incluso il settore termale – e delle attività immobiliari;

- l'elevazione al 50% della quota della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia;

- l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché, associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25 mila, come previsto dal testo originario. Inoltre, la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti;
- la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

### Il Decreto "liquidità" ha previsto poi le seguenti ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo



- l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione UE e in conformità con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato;
- l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all'esercizio del credito esclusivamente nei confronti dei propri soci ai sensi del T.U.B. Le percentuali di copertura del Fondo sono comunque elevate fino ai limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria (80 per cento per garanzia diretta e 90% per riassicurazione), nelle more dell'autorizzazione UE e comunque per tutte le altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati, anche per durate superiori a dieci anni;
- l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione UE e in conformità con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato;
- l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata, ai fini della definizione delle misure di accantonamento, a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;
- il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
- per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è ora prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

### La disposizione prevista nel Decreto "cura Italia"

L'art. 49, del D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto "cura Italia" ha rifinanziato il Fondo di 1.500 milioni di euro per il 2020 per gli interventi ivi previsti. Le misure dell'art. 49 sono state trasfuse ed estese dall'art. 13 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. **Decreto "rilancio"**), che ha autorizzato, per esse, ulteriori 229 milioni per il 2020 rispetto alla somma già stanziata dal D.L. n. 18/2020.

Il D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, c.d. D.L. rilancio, ha, infine, rifinanziato, all'art. 31, comma 2, il Fondo di ulteriori 3.950 milioni di euro per il 2020, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione dell'ambito del suo ambito di operatività del Fondo sino al 31 dicembre 2020.

Lo stesso art. 31, con il comma 2, ha poi previsto che, al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.



Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge n. 126/2020, (c.d. **Decreto "agosto"**) all'art. 64, ha rifinanziato il Fondo di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025.

### **Il rifinanziamento del fondo attraverso la riserva PON**

Va rilevato, infine, il recente rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese attraverso la Riserva PON Imprese e Competitività-IC ad esso dedicata. La relativa dotazione è stata incrementata dal D.M. 6 ottobre 2020 (pubblicato in G.U. 23 novembre 2020) di 1,4 miliardi di euro di risorse FESR, così distribuiti:

- a) 1,3 miliardi destinati alle "Regioni meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- b) 66,9 milioni destinati alle "Regioni in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna);
- c) 47,6 milioni di euro destinati alle "Regioni più sviluppate" del restante territorio nazionale.

Le risorse del programma operativo attribuite alla Riserva PON IC sono rendicontabili al tasso di cofinanziamento del 100% a carico dei fondi strutturali dell'Unione Europea, in relazione alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-19. Ciò ai sensi della disciplina europea sulla flessibilità dei fondi strutturali nell'attuale pandemia, Reg. UE 2020/558, attuata con le previsioni del D.L. n. 34/2020 (art. 242).

La Riserva PON IC può altresì intervenire, a decorrere dal 1° aprile 2020, per sostenere operazioni finanziarie connesse a esigenze di liquidità dei beneficiari, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica innescati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il regime di aiuti disciplinato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020 è stato autorizzato dalla Commissione europea [regime di aiuto n. 56966 (2020/N)]. Esso è stato ritenuto compatibile con la disciplina contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del "Covid-19 Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* e ss. mod. e int. – c.d. *Temporary Framework*".

Si tratta di una disciplina quadro degli aiuti di Stato, di carattere straordinario, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza.

### **Le novità disposte dalla Legge di bilancio 2021**


Il comma 245, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2021, dispone che le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, sono concesse, alle condizioni previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. *Mid-cap*), fino al 28 febbraio 2021.

Tale disposizione, va letta in combinato disposto con l'art. 1-bis.1, del D.L. n. 23/2020, il quale dispone a decorrere dal 1° marzo 2020 la "migrazione" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle c.d. *Mid cap* sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'art. 1, del citato D.L. n. 23/2020, anch'esso prorogato al 30 giugno 2021.

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

Le imprese *Mid-cap* sono peraltro ammesse, a decorrere dal 1° luglio 2021, alle garanzie che possono essere concesse da SACE, in virtù delle attribuzioni ad essa riconosciute di sostegno e rilancio dell'economia, dall'art. 6, comma 14-*bis*, del D.L. n. 269/2003 (per le *Mid-cap* è previsto un massimale superiore di copertura in garanzia).

Il successivo comma 245, del citato art. 1, della Legge di bilancio 2021, consente una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle c.d. *Mid-cap* sullo strumento "Garanzia Italia" SACE e sull'ulteriore strumento di cui all'art. 6, comma 14-*bis*, della Legge n. 269/2003, recante la disciplina generale di SACE. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziati a copertura dei medesimi, risponderebbe alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliati apportati dai Decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.





Ambiente: ricerca e sviluppo

# Due milioni per progetti di ricerca per il riciclaggio di rifiuti, l'ecodesign dei prodotti e relativi rifiuti

di **Sabrina Saccomandi**

## Le proposte progettuali cofinanziabili

Le iniziative progettuali per le quali è possibile richiedere il cofinanziamento comprendono attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, finalizzate all'ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti, allo sviluppo di nuove tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti non rientranti nelle categorie già servite dai consorzi di filiera.

Per "**ricerca industriale**" deve intendersi la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende, inoltre, la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alle attività di sviluppo sperimentale.

Per "**sviluppo sperimentale**" deve intendersi l'acquisizione, la combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Tutte le iniziative progettuali sono finalizzate all'implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero minimi previsti dalla Direttiva 98/2008/UE, così come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e dalle Direttive di settore. Tali iniziative devono offrire la migliore soluzione sotto il profilo tecnico, economico ed ambientale e favorire la gestione dei rifiuti secondo le attività poste ai livelli più alti della gerarchia di cui all'art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, come di seguito riportato:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

### Finalità

Obiettivo dell'iniziativa è la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi derivanti dall'attuale gestione dei rifiuti non serviti da filiera attraverso l'incentivazione di un uso efficiente ed ecocompatibile delle risorse (materie prime), con particolare attenzione alla prevenzione, al recupero, al riciclaggio ed all'ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali, mediante:

- lo sviluppo ed il potenziamento della circolarità nella gestione dei rifiuti, favorendo l'effettivo reimpiego degli stessi in nuovi cicli produttivi in sostituzione della materia prima vergine;
- l'*ecodesign* dei prodotti, al fine di incentivare l'utilizzo di materiali riciclati e facilitare l'industrializzazione dello smontaggio, la separazione delle singole componenti e l'avvio a riciclo delle matrici materiali;
- l'incentivazione della riproduzione su scala industriale di tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale per il trattamento di materiali provenienti da prodotti complessi (multimateriali o compositi) a fine vita, favorendo l'adozione da parte del sistema industriale dei materiali così ottenuti per il loro riutilizzo nel ciclo produttivo di prodotti nuovi;
- l'incentivazione della gestione dei rifiuti non serviti da filiera, tenuto conto anche dell'art. 178-bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo alla "Responsabilità estesa del produttore" che, ai fini di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, prevede la possibilità di adottare le modalità ed i criteri di introduzione della "responsabilità estesa del produttore" del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti e nell'accelerazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.

Ulteriore ambito di caratterizzazione delle proposte progettuali: **la replicabilità dei progetti.**

I progetti proposti per il cofinanziamento devono essere caratterizzati da elevata replicabilità e dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati all'industria per l'attuazione degli interventi stessi (Scala TRL elevata).



### Soggetti ammissibili

Sono ammessi a partecipare al Bando organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri soggetti pubblici o privati:

- per **organismo di ricerca** si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
- ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, può essere presente in una sola istanza di cofinanziamento, pena la inammissibilità di tutte le istanze in cui il predetto soggetto risulti presente;
- non è consentita la partecipazione al presente Bando a soggetti giuridici sovrapponibili per controllo o possesso diretto o indiretto di quote azionarie.

### Proposte progettuali non ammissibili

Non sono ammissibili a cofinanziamento:

- le istanze relative ad iniziative progettuali già realizzate, anche in parte, o concluse, al momento della presentazione della domanda ed oggetto, anche parzialmente, di precedenti richieste di cofinanziamenti pubblici. In ogni caso, le spese rendicontabili da presentare a fine progetto, secondo le modalità previste all'art. 12 del Bando, devono essere successive alla data di pubblicazione del Decreto direttoriale di approvazione della graduatoria e di ammissione a cofinanziamento;
- le iniziative progettuali presentate da soggetti nei cui organi di gestione siano presenti membri che abbiano riportato condanna - ovvero nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali - per illeciti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la Pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, ovvero nei cui confronti siano state adottate misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza;
- le proposte progettuali afferenti alle tematiche di seguito elencate in quanto oggetto di cofinanziamento delle precedenti edizioni del Bando:
  - Recupero di vernici industriali;
  - Recupero di materiali da scarto *pulper*;
  - Recupero di ceneri vulcaniche;
  - Recupero energetico dei fanghi da depurazione;
  - Rifiuti contenenti amianto;
  - Plastiche dure non da imballaggio;
  - Recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in impianto locale di prossimità;
  - Rigenerazione carbotermica dei rottami di metallo duro (contenenti Carburio di Tungsteno e Cobalto);

- Digestato liquido;
- Recupero di macroalghe per la produzione di prodotti bioattivi, carta e *biochar*;
- Recupero dei farmaci scaduti e fanghi di depurazione tramite pirolisi, gassificazione.

**Durata****Durata delle iniziative progettuali ammesse a cofinanziamento**

A pena di inammissibilità, la durata dei progetti **non deve essere inferiore a 12 mesi e superiore a 24**. Nei casi in cui il progetto preveda la realizzazione di prototipi la durata massima potrà essere di **36 mesi**.

**Proroga**

È comunque ammessa **una proroga non superiore a 12 mesi** per il completamento dei progetti ammessi al cofinanziamento, qualora nel corso della loro esecuzione siano occorsi rallentamenti o sospensioni delle attività per motivi non riconducibili alla volontà del soggetto beneficiario del cofinanziamento.

In tal caso, sarà onere del soggetto beneficiario proporre formale istanza di proroga prima della scadenza originaria, pena la sua inammissibilità, illustrando adeguatamente le motivazioni del ritardo. La richiesta di proroga, previa positiva valutazione da parte della Direzione generale per l'economia circolare (ECi), è approvata con Decreto direttoriale dalla medesima Direzione.

**Risorse finanziarie disponibili**

Le risorse destinate al presente Bando ammontano a complessivi **euro 2.000.000** stanziati a valere del "Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio", istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 2, comma 323, della Legge 24 dicembre 2007, n. 2.

**Agevolazione: limite massimo del cofinanziamento e spese ammissibili**

L'agevolazione sarà concessa nella forma di un **contributo**, che, per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a cofinanziamento, non potrà essere inferiore ad **euro 100.000** e superiore ad **euro 300.000**, comprensivo di ogni onere.

La percentuale massima di contributo che può essere concessa per ciascuna iniziativa progettuale ammessa a cofinanziamento è pari al 50% delle spese ammissibili.

**Spese ammissibili**

Le spese ammissibili, sulle quali viene determinata la percentuale di cofinanziamento ministeriale, devono essere coerenti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nelle iniziative progettuali e nelle singole azioni che le compongono.

Sono **ammissibili le seguenti spese**, da imputare a seconda che facciano riferimento a Ricerca Industriale o a Sviluppo Sperimentale:

1) *Management* con riferimento all'intero raggruppamento. Si tratta delle spese per lo svolgimento dell'attività di *management* e coordinamento di progetto a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei soggetti coinvolti. Non sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di *management* e coordinamento.

2) Personale dipendente, ovvero ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale.



## FINANZIAMENTI NAZIONALI

3) Servizi consulenza ed equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, compresi i servizi di consulenza tecnico-scientifica per l'effettivo sviluppo dell'iniziativa e per la definizione e messa a punto degli interventi previsti, di valutazione dell'impatto potenziale degli stessi, di ricerca, di esperti della materia.
4) Acquisto di materiali strettamente connessi al progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale, ivi inclusi i componenti necessari alla realizzazione di prototipi.
5) Fornitura attrezzature ( <i>hardware, software</i> e strumentazioni di misura), strettamente connesse al progetto di ricerca e/o sviluppo sperimentale.
6) Acquisizione di competenze tecniche/brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa.
7) Realizzazione casi di studio o di prototipi, compresi i sistemi di monitoraggio per la valutazione delle prestazioni degli stessi.
8) Campagne di diffusione dei risultati, compresa la pubblicazione di linee guida per la realizzazione degli interventi/progetti studiati.
9) Altri costi tra cui le spese di viaggio, trasferte e missioni volte allo svolgimento di campagne di monitoraggio e/o controllo.
NB: Non sono previste le spese generali.

### Termini per la presentazione delle domande

Scadenza: **19 aprile 2021**.

Le istanze di cofinanziamento, a pena di inammissibilità, devono pervenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando sul sito *web* istituzionale del Ministero ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) - Sezione "Bandi e avvisi").

Il Bando è stato pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

### Modalità di partecipazione

L'invio deve avvenire esclusivamente per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC: [eci@pec.minambiente.it](mailto:eci@pec.minambiente.it) (*max 30 megabite*) ed è necessario riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all'ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti".

Ai fini dell'accertamento del rispetto del predetto termine fa fede unicamente la data di avvenuta consegna dell'istanza da parte del sistema PEC del Ministero.

### Documentazione per la presentazione delle istanze

Ai fini dell'ammissibilità, di seguito la documentazione da trasmettere:

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

– Richiesta di cofinanziamento (Allegato 1.A);

1.B - Relazione descrittiva del progetto previsto (Allegato 1.B) - *max* 30 pagine A4, da trasmettere anche in versione *Word* - relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'iniziativa progettuale, delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori, e della sua rilevanza ambientale e territoriale, predisposta secondo le indicazioni riportate nella richiesta di cofinanziamento;

1.C - Preventivo di progetto (Allegato 1.C) - specificando il valore delle spese ammissibili puntualmente riferite alle linee di attività previste dal progetto, nonché l'ammontare del contributo richiesto al Ministero secondo quanto stabilito dal Bando e le eventuali altre fonti di finanziamento; nel preventivo devono essere indicati i costi relativi allo sviluppo sperimentale e/o alla ricerca industriale;

1.D - Tabella indicatori previsti (Allegato 1.D) - specificando gli indicatori fisici, indicando, per ciascuno, la descrizione, l'unità di misura per la valutazione e il valore atteso, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti. Per "indicatori fisici" si intendono valori statistici e numerici, nonché parametri, appositamente individuati dai proponenti del progetto, per permettere, *a posteriori*, l'appropriata valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti;

1.E - Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato 1.E) dal rappresentante legale, o suo sostituto, di ciascun soggetto singolo, o associato anche in forma temporanea, sia pubblico che privato, che attesti di:

1) non aver riportato condanna e che nei propri confronti non siano pendenti procedimenti penali per illeciti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la Pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, e che non siano state adottate nei loro confronti misure di prevenzione, ovvero misure di sicurezza;

2) di non trovarsi in situazione - neppure potenziale - di conflitto di interessi con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e di aver preso visione e di rispettare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento del Ministero pubblicato sul sito internet - amministrazione trasparente - atti generali;

3) che l'istanza non si riferisce ad iniziative progettuali già realizzate, anche in parte, o concluse, al momento della presentazione della domanda ed oggetto, anche parzialmente, di precedenti richieste di cofinanziamenti pubblici;

1.F Copia fotostatica fronte-*retro* del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente (Allegato 1.F);

1.G Lettera di intenti di costituzione del partenariato di progetto (Allegato 1.G), contenente (da predisporre a cura del proponente e denominare Allegato 1.G), sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti o loro sostituti, contenente anche la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

I. di non partecipazione, da parte di ciascun soggetto, alle procedure indette con il presente Bando nell'ambito di altri raggruppamenti;

II. il mandato di rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, conferito dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti al soggetto capofila.

1.H - Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 1.H) dal rappresentante legale, o suo sostituto, di ciascun soggetto singolo, o associato anche in forma temporanea, sia pubblico che privato, che attesti di presentare un'unica istanza di cofinanziamento e di essere consapevoli che non è consentita la



partecipazione a soggetti giuridici sovrapponibili per controllo o possesso diretto o indiretto di quote azionarie.

L'istanza di richiesta (Allegato 1.A) e i relativi Allegati (All. 1.B+ All. 1.C+ All. 1.D+ All. 1.E+ All. 1.F + All. 1.G+ All. 1.H) devono essere prodotti in un *file* digitale pdf, pena l'inammissibilità. A questo *file* dovranno essere, inoltre, allegati:

1. il formato *word* (pagine A4 max 30) dell'Allegato 1.B "Relazione descrittiva del progetto previsto";
2. il formato *Excel* Punto 1.8 "Cronoprogramma dettagliato" dell'Allegato 1.B "Relazione descrittiva del progetto previsto";
3. il formato *Excel* dell'Allegato 1.C "Preventivo dettagliato del progetto";
4. il formato *Excel* dell'Allegato 1.D "Tabella indicatori previsti".

### Ammissibilità e soccorso istruttorio

Scaduto il termine per l'invio delle richieste di cofinanziamento, un'apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale della Direzione (ECi), procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità, alla verifica della completezza formale della "richiesta di cofinanziamento" e della relativa documentazione allegata nonché alla valutazione delle iniziative progettuali ai fini della formazione della graduatoria.

La Commissione di valutazione, nel verificare i requisiti di ammissibilità delle richieste di cofinanziamento pervenute, può richiedere integrazioni documentali al proponente. La mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine indicato dalla suddetta Commissione comporta la decadenza della domanda di cofinanziamento. In nessun caso, sono ammesse integrazioni del progetto presentato e del relativo quadro economico.

### Criteri di valutazione

La Commissione provvede alla valutazione delle iniziative progettuali e all'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria, applicando i criteri di valutazione di tipo qualitativo (non misurabile oggettivamente e valutabile esclusivamente con l'espressione di giudizi) e di tipo quantitativo (misurabile attraverso un algoritmo), di seguito indicati:

#### a) Originalità e innovatività della proposta progettuale:

- 1) punteggio massimo (Pamax): 30
- 2) coefficienti attribuibili (Ka) in base al giudizio espresso:

Giudizio	Coefficiente (Ka)
Assente o irrilevante	0
Modesto	0,25
Discreto	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1

$$Pa = ki/kimax * Pamax$$

Dove:  
 Pa = Punteggio attribuito criterio "a"  
 Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto  
 Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "a"  
 Pamax = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "a"

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

<b>b) Valutazione della proposta progettuale in termini di:</b>													
b1) rispondenza agli obiettivi previsti dal presente Bando, tenendo conto degli impatti ambientali, sanitari, sociali ed economici, della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, ai sensi dell'art. 179 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.													
1) punteggio massimo (Pb1max): 15 2) coefficienti attribuibili (Kb1) in base al giudizio espresso:	Dove: Pb1 = Punteggio attribuito criterio "b1" Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "b1" Pb1max = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "b1"												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Giudizio</th> <th style="width: 50%;">Coefficiente (Kb1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assente o irrilevante</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Modesto</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td>Discreto</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> </tr> <tr> <td>Buono</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> </tr> <tr> <td>Ottimo</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Giudizio	Coefficiente (Kb1)	Assente o irrilevante	0	Modesto	0,25	Discreto	0,5	Buono	0,75	Ottimo	1	
Giudizio	Coefficiente (Kb1)												
Assente o irrilevante	0												
Modesto	0,25												
Discreto	0,5												
Buono	0,75												
Ottimo	1												
Pb1 = ki/kimax *Pb1max													
b2) grado e tempo di raggiungimento dell'obiettivo programmato (anche in relazione al "livello di maturità tecnologica" previsto dallo stesso progetto).													
1) punteggio massimo (Pb2max): 15 2) coefficienti attribuibili (Kb2) in base al giudizio espresso:	Dove: Pb2 = Punteggio attribuito criterio "b2" Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "b2" Pb2max = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "b2"												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Giudizio</th> <th style="width: 50%;">Coefficiente (Kb2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assente o irrilevante</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Modesto</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td>Discreto</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> </tr> <tr> <td>Buono</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> </tr> <tr> <td>Ottimo</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	Giudizio	Coefficiente (Kb2)	Assente o irrilevante	0	Modesto	0,25	Discreto	0,5	Buono	0,75	Ottimo	1	
Giudizio	Coefficiente (Kb2)												
Assente o irrilevante	0												
Modesto	0,25												
Discreto	0,5												
Buono	0,75												
Ottimo	1												
Pb2 = ki/kimax *Pb2max													
<b>c) Riproducibilità su scala industriale delle tecnologie e/o prodotti oggetto dell'iniziativa progettuale:</b>													
1) punteggio massimo (Pcmax): 20	Dove: Pc = Punteggio attribuito criterio "c"												



2) coefficienti attribuibili (Kc) in base al giudizio espresso:		Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "c" Pcmx = Punteggio massimo attribuibile per il criterio "c"
<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente (Kc)</b>	
Assente o irrilevante	0	
Modesto	0,25	
Discreto	0,5	
Buono	0,75	
Ottimo	1	
Pc = ki/kimax *Pcmx		
<b>d) Rappresentatività del soggetto proponente, singolo o associato. Esperienza maturata e capacità della struttura organizzativa dei soggetti coinvolti; curricula dei componenti il gruppo di lavoro e relativo monte ore definito:</b>		
1) punteggio massimo (Pdmax): 10 2) coefficienti attribuibili (Kd) in base al giudizio espresso:		Dove: Pd = Punteggio attribuito criterio "d" Ki = Coefficiente attribuito all'i-esimo progetto Kimax = Coefficiente massimo attribuito nell'ambito della valutazione di tutti i progetti relativamente al criterio "d" Pdmax = Punteggio massimo
<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente (Kd)</b>	
Assente o irrilevante	0	
Modesto	0,25	
Discreto	0,5	
Buono	0,75	
Ottimo	1	
Pd = ki/kimax * Pdmax		
<b>e) Importo del progetto e capacità di autofinanziamento del proponente:</b>		
1) punteggio massimo (Pemax): 10 $Pe_i = Pe_{max} * (Cti - Ci) / (Cti_{max} - Ci_{min})$		Dove: Pe_i = Punteggio totalizzato dall'i-esimo progetto Pemax = Punteggio massimo previsto dal criterio "e" Cti = Costo totale progetto i-esimo Ci = Cofinanziamento progetto i-esimo Cti_max = Costo totale massimo individuato nell'ambito di tutti i progetti valutati Ci_min = Cofinanziamento minimo richiesto individuato nell'ambito di tutti i progetti valutati

**N.B.** Il punteggio complessivo totalizzato dalla singola iniziativa progettuale, determinato dalla sommatoria dei punteggi parziali di cui alle lett. a), b), c), d) ed e), non può essere superiore a 100. Non saranno ammessi a cofinanziamento progetti con un punteggio totale inferiore a 50.

A parità di punteggio tra una o più proposte progettuali, la priorità è determinata dal maggior punteggio ottenuto alla precedente lett. b); in caso di ulteriore parità, la priorità è determinata dal maggior punteggio ottenuto alla precedente lett. e) in caso di ulteriore parità, la priorità è determinata dall'ordine cronologico (data e ora) di ricevimento dell'istanza a mezzo PEC.

### **Graduatoria, assegnazione e accettazione del contributo**

La Commissione provvede alla formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni descritte. Con successivo Decreto del Direttore della Direzione generale (ECi) sarà formalizzata l'approvazione della graduatoria di merito e l'ammissione a cofinanziamento delle iniziative progettuali classificatesi in posizione utile: il citato Decreto sarà pubblicato, ai fini della notifica, sul sito *web* istituzionale [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) - Sezione "Bandi e avvisi". Dell'avvenuta pubblicazione sarà data notizia ai soggetti proponenti delle iniziative progettuali. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, i soggetti ammessi a contributo dovranno trasmettere al Ministero una nota formale di accettazione del contributo stesso, da redigere secondo l'allegato al Bando (**Allegato 2.A**), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o in caso di costituzione di associazione temporanea da parte del legale rappresentante della stessa, in adempimento degli impegni assunti in fase di presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui l'esecuzione del progetto preveda l'istituzione di una forma di partenariato, l'atto relativo alla sua costituzione dovrà essere inviato contestualmente all'accettazione del contributo. Con Decreto direttoriale è riformulata la graduatoria di merito, qualora uno o più soggetti ammessi a cofinanziamento non presentino formale accettazione del contributo, ovvero dichiarino di rinunciare al cofinanziamento.



Decreto rilancio

# I crediti di imposta destinati al rafforzamento patrimoniale delle PMI previsti dall'art. 26 del D.L. n. 34/2020

di **Gianfranco Visconti** - Consulente di direzione in Lecce

## L'art. 26 del "Decreto rilancio": tre strumenti agevolativi integrati per ricapitalizzare le piccole e le medie imprese

L'art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (il c.d. **Decreto rilancio**), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito tre agevolazioni integrate tra loro, due di natura fiscale (crediti di imposta) ed una finanziaria (un fondo che sottoscrive obbligazioni emesse da piccole e medie imprese), aventi lo scopo di ricapitalizzare o di capitalizzare maggiormente imprese di piccola e media dimensione che abbiano subito una riduzione del capitale sociale per le perdite dovute alle conseguenze della pandemia di Covid-19 o che si siano comunque trovate in difficoltà a causa di esse subendo una consistente riduzione di fatturato. L'art. 26 del D.L. n. 34/2020 è stato prorogato e modificato dai commi 263 e 264, dell'art. 1, della Legge n. 178/2020 (**Legge di bilancio per il 2021**).

I due crediti di imposta sono finalizzati ad incentivare i soci che sottoscrivono e versano un aumento di capitale sociale ed ad aiutare una società che abbia subito una riduzione del patrimonio netto<sup>1</sup> per le perdite causate dalla crisi economica conseguenza sempre della pandemia di Covid-19. Il fondo, denominato "Fondo patrimonio PMI" sottoscrive obbligazioni emesse da società che sono rimborsate decorsi sei anni dalla sottoscrizione, che rappresentano capitale di debito e quindi non alterano l'assetto proprietario della società emittente. Le tre misure sono previste, rispettivamente, dai commi 4, 8 e 12, dell'art. 26 citato.

I due crediti di imposta possono, ovviamente, essere utilizzati anche per sostenere lo sforzo dei soci conseguente agli obblighi di ricapitalizzazione della società previsti dall'art. 2446 c.c. nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e dall'art. 2447 c.c. nel caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale. Le norme di attuazione di queste due misure agevolative sono dettate dal Decreto del MEF del 10 agosto 2020.

**Queste tre misure agevolative integrate fra loro si rivolgono alle società di capitali o cooperative** (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata anche semplificata, società cooperativa sia a mutualità prevalente che non ed incluse le cooperative sociali, società europea disciplinata dal Reg. CE 2157/2001 e società cooperativa europea<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Il patrimonio netto è dato da: capitale sociale + riserve + utili o - perdite annue.

<sup>2</sup> Sono escluse, pertanto, le imprese individuali e le società di persone.

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

disciplinata dal Reg. CE 1435/2003), aventi sede legale in Italia e che hanno avuto nell'esercizio 2019 un fatturato da 5 a 50<sup>3</sup> milioni di euro ed un numero di dipendenti non superiore a 250<sup>4</sup>. Ciò significa che queste società sono, ai sensi della Raccomandazione CE 361/2003 sulla definizione di Piccola e media imprese - PMI, "Piccole imprese" se hanno avuto un fatturato tra 5 e 10 milioni di euro<sup>5</sup> e "Medie imprese" se hanno un fatturato superiore a 10 e fino a 50 milioni di euro ed hanno fino a 250 dipendenti<sup>6</sup>.

Oltre ai limiti di fatturato e di numero di dipendenti, la società regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese, per accedere alle agevolazioni previste dall'art. 26 del D.L. n. 34/2020, deve soddisfare queste altre condizioni:

1) avere subito, a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19, nei mesi di marzo e di aprile 2020 una riduzione dei ricavi pari almeno al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019<sup>7</sup>;

2) avere deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, cioè dopo il 19 maggio 2020, ed entro il 30 giugno 2021<sup>8</sup> un aumento di capitale a pagamento integralmente versato. Per l'accesso alla sottoscrizione delle obbligazioni della società da parte del Fondo Patrimonio PMI l'aumento di capitale non può essere inferiore a 250.000 euro (comma 1).

Per accedere al solo credito di imposta riservato ai soci che sottoscrivono e versano un aumento di capitale previsto dal comma 4 dell'art. 26 il termine resta quello originario del 31 dicembre 2020.

Da questa norma si deduce chiaramente, secondo noi, che l'aumento di capitale che occorre fare è di quelli c.d. inscindibili nel senso che esso non è attuato finché non è integralmente sottoscritto (mentre, nel caso di scindibilità, l'aumento sarà attuato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla fine dell'operazione).

Inoltre, l'obbligo di effettuare un aumento di capitale per accedere alle agevolazioni previste dall'art. 26 è la garanzia, per lo Stato, di finanziare tramite esse imprese ancora vitali, sia pure in difficoltà, nelle cui prospettive i soci credono ancora, essendo disposti ad immetterci nuovo capitale.

Ai fini dell'accesso al credito di imposta per la riduzione del patrimonio netto per perdite<sup>9</sup> è necessario che la società soddisfi queste altre condizioni:

<sup>3</sup> Nel caso la società appartenga a un gruppo si deve fare riferimento ai ricavi su base consolidata, al più alto livello di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo (c.d. ricavi infragruppo). Lo stesso vale per il calcolo del numero complessivo di dipendenti.

<sup>4</sup> Il limite del numero dei dipendenti vale solo per l'accesso al contributo del Fondo patrimonio PMI.

<sup>5</sup> Pertanto, queste sono le "piccole imprese" di maggiori dimensioni visto che, per la definizione comunitaria, la piccola impresa è quella che ha un fatturato annuo da 2 a 5 milioni di euro.

<sup>6</sup> Quindi sono del tutto **escluse** da queste agevolazioni le **"microimprese"** che sono le PMI che hanno un fatturato annuo fino a due milioni di euro. Sono **escluse** dal comma 1, dell'art. 26 anche le società di cui all'art. 162-bis del T.U.I.R., vale a dire **gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria (holding), le società di partecipazione non finanziaria e quelle che esercitano attività assicurativa**.

<sup>7</sup> Nel caso la società appartenga a un gruppo si deve fare riferimento ai ricavi su base consolidata, al più alto livello di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

<sup>8</sup> Il termine originario era il 31 dicembre 2020, ma dava troppo poco tempo alle PMI interessate per realizzare le operazioni descritte nel testo.

<sup>9</sup> Queste due agevolazioni si applicano anche alle società, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il Decreto di omologa sia già stato adottato alla data di presentazione dell'istanza di accesso a queste agevolazioni o alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e di rateizzazione dei debiti già esistenti alla stesse date (comma 2-bis dell'art. 26).



- a) alla data del 31 dicembre 2019 **non si trovava in stato di difficoltà** ai sensi della normativa comunitaria (Reg. UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014)<sup>10</sup>, ed, anche successivamente al 31 dicembre 2019, non è stata ammessa o sottoposta a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata nei suoi confronti un'istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura concorsuale;
- b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) si trova in regola con le disposizioni edilizie ed urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o non compatibili dalla Commissione Europea;
- e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 relative all'applicazione di misure di prevenzione antimafia; nei confronti suoi o, riteniamo, anche dei soci, degli amministratori e del titolare effettivo;
- f) nei confronti di questi stessi soggetti non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati riguardanti l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici Uffici (comma 2).

### **Il credito di imposta per i soci che sottoscrivono gli aumenti di capitale**

Il comma 4, dell'art. 26, del D.L. n. 34/2020 prevede che ai soci che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di un aumento di capitale di qualsiasi importo, è riconosciuto un credito di imposta del 20% delle somme versate. L'investimento massimo del singolo socio<sup>11</sup>, in una o più società, su cui calcolare il credito di imposta non può essere superiore a 2.000.000 di euro (il credito d'imposta non può quindi superare i 400.000 euro per singolo investitore) e le azioni o quote così sottoscritte devono essere possedute fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima di tale data comporta la decadenza dal credito di imposta e l'obbligo di restituire l'ammontare di esso già utilizzato più gli interessi legali<sup>12</sup>.

L'investimento, cioè la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, può essere fatta direttamente dal socio oppure attraverso l'acquisto di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, che sono per legge investitori professionali) che non siano a partecipazione pubblica, che siano residenti nel territorio dello Stato e che investano in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui all'art. 26 del D.L. n. 34/2020, cioè di PMI aventi forma giuridica di società di capitali o cooperativa o di

<sup>10</sup> Sono imprese in stato di difficoltà: la S.r.l. che abbia perso almeno la metà del capitale sociale per perdite cumulate, le imprese in procedura concorsuale per insolvenza o per cui possa essere chiesta tale procedura dai suoi creditori, l'impresa che abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non lo abbia ancora rimborsato e che abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta ad un piano di ristrutturazione, la grande impresa (più di 50 milioni di euro di fatturato, più di 43 milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale e più di 250 dipendenti) in cui il rapporto debito/patrimonio netto sia stato superiore a 7,5 ed il quoziente di copertura degli interessi passivi (EBTDA o MOL/interessi passivi) sia stato inferiore ad 1,0.

<sup>11</sup> Socio che può essere una persona fisica o una persona giuridica o una società o un ente non commerciale che non ha personalità giuridica.

Del credito di imposta derivante dalla sottoscrizione di un aumento di capitale non possono usufruire le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo, sono collegate con la stessa o sono da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (ultimo periodo, del comma 5, dell'art. 26).

<sup>12</sup> Questo credito di imposta si applica anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (primo periodo, del comma 6, dell'art. 26).

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

società europea e con fatturato da 5 a 50 milioni di euro (secondo periodo del comma 6). In questo caso, secondo noi, non è necessario che l'investitore che acquista le quote di tale OICR sia anche direttamente socio della società che fa l'aumento di capitale.

Per usufruire dell'agevolazione il socio investitore deve farsi rilasciare dalla società conferitaria (quella che fa l'aumento di capitale) una dichiarazione che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20, dell'art. 26 ovvero, se superato, quello per cui spetta il credito di imposta. Il comma 20 sancisce il principio che i due crediti di imposta previsti dall'art. 26 sono cumulabili tra loro e con altre misure di aiuto da qualsiasi soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del Paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza di Covid-19", purché l'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non superi, per ciascuna società, non superi l'ammontare di 800.000 euro per le imprese operanti tutti i settori economici, 120.000 euro per quelle operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, 100.000 euro per quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto, per il calcolo di questo importo, degli aiuti *de minimis* eventualmente erogati alla stessa società<sup>13</sup>. I due crediti d'imposta non sono cumulabili con l'importo della sottoscrizione di obbligazioni societarie da parte del Fondo patrimonio PMI nel senso che quest'ultimo non rientra nel calcolo dei limiti di valore degli aiuti di cui una società ha beneficiato che abbiamo appena esposto, per cui chi beneficia delle prime due può senz'altro beneficiare anche della terza agevolazione senza che esse si cumulino<sup>14</sup>.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti, dopo la comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento e l'ammontare del credito di imposta **ai soci investitori e/o gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)** che hanno sottoscritto l'aumento di capitale sociale (ai sensi del comma 6, dell'art. 26) **devono rilasciare alla società l'attestazione dell'importo dell'incentivo di cui usufruiranno**. La società deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà<sup>15</sup> con la quale il legale rappresentante di essa attesta, sotto la propria responsabilità, che i crediti di imposta di cui ai commi 4 e 8, dell'art. 26, del D.L. n. 34/2020 sommati alle altre misure di aiuto, da qualsiasi soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato non superano gli importi massimi di cui al penultimo capoverso precedente a questo. L'importo eccedente è da ritenersi percepito indebitamente e deve essere recuperato dall'Agenzia delle entrate (comma 20).

Per quanto riguarda la **procedura di riconoscimento del credito di imposta per i soci e gli OICR investitori**, l'art. 3 del D.M. 10 agosto 2020 prevede che questi soggetti devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza telematica contenente:

- a) il codice fiscale della società conferitaria, l'importo del conferimento effettuato e l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- b) nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, la dichiarazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima controllata;

<sup>13</sup> Gli aiuti *de minimis* sono quelli in forza dei quali un'impresa beneficiaria non può ricevere un ammontare di agevolazioni in denaro superiore a 200.000 euro in tre esercizi annuali, se opera in qualsiasi settore, oppure a 15.000 euro sempre in tre esercizi se opera nell'agricoltura, od a 30.000 euro nello stesso periodo se opera nella pesca o nell'acquacoltura, ai sensi, rispettivamente, dei Reg. UE 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.

<sup>14</sup> Come vedremo nel quarto paragrafo, i limiti di importo complessivo che l'intervento del Fondo patrimonio PMI non deve superare si riferiscono alla somma dell'importo delle obbligazioni da questo sottoscritte con altre categorie di agevolazioni pubbliche differenti dai crediti di imposta.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.



c) l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione Europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto assieme agli interessi maturati come previsto dall'art. 53 del D.L. n. 34/2020;  
d) gli altri elementi eventualmente individuati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza la seguente **documentazione**:

- 1) una copia della delibera di aumento del capitale sociale;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli<sup>16</sup>. Qualora il credito d'imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la società conferitaria deve indicare anche l'importo massimo del credito d'imposta che l'investitore può richiedere.

La copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva di cui sopra devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.

Il credito di imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. **Entro trenta giorni** dalla presentazione dell'istanza l'Agenzia comunica al richiedente il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo di essa ovvero il rigetto della domanda.

### **Il credito di imposta per le perdite che riducono il patrimonio netto della società**

Il comma 8, dell'art. 26, del D.L. n. 34/2020 prevede che alle società che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo esposte nel precedente paragrafo è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 (entro il 30 aprile 2021), **un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**<sup>17</sup>, calcolato includendo le perdite annuali, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato di qualsiasi importo e integralmente versato e comunque nei limiti del totale degli aiuti previsti dal comma 20° dello stesso articolo che abbiamo

<sup>16</sup> Le attività di "produzione primaria di prodotti agricoli" sono quelle "di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di animali" che sono quelle che possono essere esercitate dall'impresa agricola previste dall'art. 2135 c.c. Sono escluse le "attività connesse" a quelle agricole previste dallo stesso articolo.

<sup>17</sup> Dato da: capitale sociale + riserve + utili o - perdite annue.

## FINANZIAMENTI NAZIONALI

esposto nel precedente paragrafo. **L'ultima percentuale è aumentata dal 30 al 50%** per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

Ciò significa, per esempio, che se una società aveva nel 2019 un patrimonio netto pari a 500.000 euro e nell'esercizio 2020 essa registra una perdita di 150.000 euro, per cui il patrimonio netto diminuisce a 350.000 euro, ed effettua un aumento di capitale sociale di 200.000 euro, essa avrà diritto ad un credito di imposta pari a 57.500 euro, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto [115.000 euro che deriva da 150.000 - (350.000 x 10 = 35.000 euro)] che rientra nel limite del 30% dell'aumento di capitale effettuato di 200.000 euro, pari a 60.000 euro.

La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024 o del 1° gennaio 2025 se l'aumento di capitale è stato deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021 comporta la decadenza dal credito di imposta e l'obbligo di restituire l'ammontare di esso già utilizzato più gli interessi legali.

Il credito di imposta per i soci che investono in un aumento di capitale sociale (comma 4) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di effettuazione dell'investimento<sup>18</sup> e nelle successive, fino all'esaurimento dell'importo nonché in compensazione con imposte e contributi previdenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Il credito di imposta per la società di cui al comma 8 può essere utilizzato, invece, solo in questa seconda modalità a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento<sup>19</sup>, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 (il 30 aprile 2021) ed entro la data del 31 novembre 2021<sup>20</sup> (comma 9). Per l'utilizzo in compensazione di entrambi i crediti di imposta il Mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel e Fisconline).

Ad entrambi i crediti di imposta non si applicano i limiti di utilizzo di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000. Essi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed al valore della produzione ai fini dell'IRAP e dei rapporti di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.<sup>21</sup>. Le risorse a disposizione di questi due crediti di imposta sono pari a 2 miliardi di euro per il 2021 (commi 7, 9 e 10 dell'art. 26 del D.L. n. 34/2020 ed artt. 4 e 7 del D.M. 10 agosto 2020).

Per quanto riguarda la procedura di riconoscimento del credito di imposta per le perdite delle società, l'art. 6 del D.M. 10 agosto 2020 prevede che questi soggetti devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza telematica contenente:

- a) l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto;
- b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori (in base al comma 4, dell'art. 26, D.L. n. 34/2020), con i relativi codici fiscali;
- c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il legale rappresentante attesta che la società, anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui sopra, non ha beneficiato, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea recante "Quadro temporaneo per le

<sup>18</sup> Cioè dell'aumento di capitale.

<sup>19</sup> Vale a dire sempre dell'aumento di capitale.

<sup>20</sup> Tempi piuttosto stretti di cui francamente non si comprende il motivo.

<sup>21</sup> Rapporti relativi alla deducibilità degli interessi passivi (IRPEF) ed a quella delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (IRES).



## FINANZIAMENTI NAZIONALI

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il legale rappresentante attesta l'importo degli eventuali aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione Europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto assieme agli interessi maturati come previsto dall'art. 53 del D.L. n. 34/2020;

e) gli altri elementi eventualmente individuati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza la dichiarazione nella quale i soci e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che abbiano effettuato conferimenti agevolati ai sensi del comma 4, dell'art. 26, del D.L. n. 34/2020 attestano la misura dell'incentivo loro riconosciuto.

La copia della delibera di aumento del capitale sociale deve essere conservata, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.

Il credito di imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. **Entro trenta giorni** dalla presentazione dell'istanza l'Agenzia comunica al richiedente il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo di essa ovvero il rigetto della domanda.

Il diritto a beneficiare di entrambi i crediti di imposta di cui al comma 4 ed al comma 8, dell'art. 26 **decade** se la società conferitaria procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve entro il 31 dicembre 2023 o, per il solo credito di imposta previsto dal comma 8, dell'art. 26, entro il 31 dicembre 2024 e se viene accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'agevolazione. Se l'Agenzia delle entrate accerta che l'agevolazione non spetta in tutto o in parte al beneficiario deve procedere al **recupero** del relativo importo (artt. 8 e 9 del D.M. 10 agosto 2020).

Occupazione

# Friuli Venezia Giulia: contributi per nuove assunzioni

di **Bruno Pagamici** - *Dottore commercialista, Revisore legale, Pubblicista - Studio Pagamici, Macerata*

Dalla Regione Friuli Venezia Giulia contributi per l'assunzione di disoccupati e precari Il sostegno è previsto dagli artt. 29, 30, 32, 33 e 48, il cui Regolamento è stato approvato con il Decreto del Presidente della Regione n. 0236/Pres del 19 dicembre 2018, da ultimo modificato dal Decreto del Presidente della Regione n. 0178 del 30 dicembre 2020. Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 31 agosto 2021 e verranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di inoltro, con modalità a sportello.

## Soggetti beneficiari

I contributi potranno essere richiesti da:

- imprese e loro consorzi;
- associazioni e fondazioni;
- soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
- cooperative e loro consorzi.

## Interventi agevolabili

Gli incentivi saranno riconosciuti per:

- assunzioni a tempo indeterminato ed inserimenti in cooperative;
- assunzioni a tempo determinato;
- stabilizzazioni di lavoratori precari.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 1° dicembre 2020, depositata il 23 dicembre 2020, a differenza di quanto previsto dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236 e s.m.i, non è necessario che i lavoratori assunti (cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione) siano residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda.

## **Assunzioni a tempo indeterminato ed inserimenti in cooperative**

Saranno incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato (anche parziale non inferiore al 70%) e gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato in qualità di soci lavoratori di cooperative di:

- donne disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi;
- uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi di età non inferiore a 60 anni;
- uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con Decreto dell'assessore regionale competente in materia di lavoro ovvero riconducibile alla crisi industriale complessa di Trieste;
- soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave crisi occupazionale: sono tali coloro che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, compreso il contratto di solidarietà, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015.

### ***Assunzioni a tempo determinato***

Il contributo regionale potrà essere richiesto a fronte dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70%, di durata non inferiore a 6 mesi di:

- donne disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi;
- uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi di età non inferiore a 60 anni;
- uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi o a rischio disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con Decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro ovvero riconducibile alla crisi industriale complessa di Trieste.

### ***Stabilizzazioni di lavoratori precari***

Il sostegno sarà concesso per:

- la trasformazione a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, con data di scadenza entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad uno dei seguenti contratti:
  - lavoro intermittente indeterminato;
  - lavoro intermittente determinato;
  - lavoro a progetto;
  - contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad un contratto di somministrazione di lavoro;
- l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di soggetti che, al momento della trasformazione, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato;
- l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di soggetti che stanno realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio conforme alla regolamentazione regionale vigente in materia.



## FINANZIAMENTI REGIONALI

I suddetti interventi saranno ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che al momento della stabilizzazione risultino essere in una condizione occupazionale precaria: sono tali i soggetti (donne e uomini indipendentemente dall'età anagrafica) che nei 5 anni precedenti alla trasformazione del rapporto di lavoro hanno prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l'opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; contratto di lavoro intermittente; contratto di formazione e lavoro; contratto di inserimento; contratto di collaborazione coordinata e continuativa; contratto di lavoro a progetto; contratto di lavoro interinale; contratto di somministrazione di lavoro; contratto di apprendistato.

### Agevolazione

Il contributo regionale varia a seconda della misura considerata. In tutti i casi qualora l'assunzione riguardi componenti di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età è prevista una maggiorazione di 2.500 euro (maggiorazione prevista dalla Legge reg. n. 26/2020, art. 8, commi 25 e 26).

### **Assunzioni a tempo indeterminato ed inserimenti in cooperative**

Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in cooperativa, l'ammontare dell'incentivo sarà pari a 5.000 euro, incrementato di:

- 1.000 euro in caso di:
  - assunzione a seguito di richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro, avvalendosi del servizio di preselezione, nell'ambito di una rosa di candidature trasmesse dai Centri per l'impiego regionali;
  - assunzione di soggetti che, nei 18 mesi precedenti all'assunzione oggetto di domanda di incentivo, abbiano concluso un percorso formativo finanziato dalla Regione anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo;
  - disoccupati da almeno 12 mesi;
- 5.000 euro in caso di:
  - assunzione di donne con contratto di lavoro a tempo pieno, con almeno un figlio di età fino a 5 anni non compiuti. L'incentivo viene ulteriormente incrementato di 3.000 euro nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di *welfare* aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
    - (i) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
    - (ii) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato;
  - assunzione di uomini e donne di età non inferiore a 60 anni la cui disoccupazione deriva da un contratto con riconoscimento della qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro con riconoscimento della qualifica dirigenziale a tempo pieno.

Gli incrementi sono tra loro cumulabili.

Nel caso di assunzioni di almeno 10 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato di durata non inferiore a 12 mesi effettuate sul territorio regionale, l'importo di 5.000 euro per assunzione a tempo indeterminato e l'importo di 2.500 euro per assunzione a tempo determinato, è aumentato:

- del 10% se il numero di assunzioni è compreso tra 10 e 14;
- del 20% se il numero di assunzioni è compreso tra 15 e 30;
- del 25% se il numero di assunzioni è compreso tra 31 e 50;
- del 30% se il numero di assunzioni è superiore a 50.

### ***Assunzioni a tempo determinato***

Per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi, l'ammontare dell'incentivo sarà pari a 2.500 euro. L'importo dell'incentivo sarà incrementato di 500 euro in caso di:

- assunzione a seguito di richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro, avvalendosi del servizio di preselezione, nell'ambito di una rosa di candidature trasmesse dai Centri per l'impiego regionali;
- assunzione di soggetti che, nei 18 mesi precedenti all'assunzione oggetto di domanda di incentivo, abbiano concluso un percorso formativo finanziato dalla Regione anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo;
- disoccupati da almeno 12 mesi.

Gli incrementi sono tra loro cumulabili.

### ***Stabilizzazioni di lavoratori precari***

Per ciascuna trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato l'ammontare dell'incentivo sarà pari a 5.000 euro, elevabile di 1.000 euro in caso di:

- soggetti proveniente da grave crisi occupazionale;
- soggetti con un periodo non inferiore a 540 giorni di lavoro precari.

### **Presentazione domande**

La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata anteriormente alla trasformazione, all'assunzione o all'inserimento lavorativo, o in ogni caso entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema "Istanze On Line", disponibile sul sito <https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/spid/index.jsp>. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 agosto 2021.



Sviluppo economico

# Lombardia: nuovo avviso “Credito Adesso Evolution”

di **Bruno Pagamici** - *Dottore commercialista, Revisore legale, Pubblicista - Studio Pagamici, Macerata*

Il 1° febbraio 2021 ha aperto il nuovo sportello di “Credito Adesso Evolution”. Attraverso tale linea di intervento la Regione Lombardia sostiene il fabbisogno di capitale circolante delle imprese.

La misura prevede un contributo in conto interessi nella misura del 3% a fronte di un finanziamento concesso da banche convenzionate con Finlombarda della durata massima di 72 mesi.

Le domande potranno essere presentate con procedura a sportello.

## Soggetti beneficiari

Potranno presentare domanda:

1) le PMI e le Mid Cap (ossia le imprese che non rientrano tra le PMI che presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti), che:

- abbiano almeno una sede operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
- siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
- siano operative da almeno 24 mesi;
- abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda, pari ad almeno 120.000 euro;
- svolgano attività economiche, come da codice ATECO primario, classificate in uno dei seguenti codici ATECO 2007:
  - settore manifatturiero, di cui alla Sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
  - settore dei servizi alle imprese limitatamente ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007: J60, J62, J63, M69, M70, M71, M72, M73, M74, N78, N79, N81, N82, H49, H52, S.96.01.10;
  - settore delle costruzioni, di cui alla Sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
  - settore del commercio all’ingrosso limitatamente ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007: G45, G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7;
  - settore del commercio al dettaglio limitatamente ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007: G.47.2, G.47.3, G.47.4, G.47.5, G.47.6, G.47.7;
  - settore I55: Alloggio;
  - settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione;

- settore Q.88.91: Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili;
- settore 93.21: Parchi di divertimento e parchi tematici;
- settore S96.04.2: Stabilimenti termali;
- 2) liberi professionisti e studi professionali che:
  - abbiano avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle entrate da almeno 24 mesi o da documentazione equivalente;
  - abbiano eletto a luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
  - appartengano ad uno dei settori di cui alla lett. M del codice ISTAT primario - ATECO 2007;
  - abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi 2 esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda, pari ad almeno 72.000 euro.

### Interventi agevolabili

La linea di intervento "Credito Adesso *Evolution*" prevede la concessione di contributi a parziale copertura degli oneri connessi a finanziamenti per liquidità, concessi da istituti di credito convenzionati con Finlombarda, aventi le seguenti caratteristiche:

- durata compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72 mesi (secondo le alternative 24, 36, 48, 60, 66 o 72 mesi) a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile. La durata potrà comprendere un eventuale periodo di preammortamento:
  - di massimo 12 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12 mesi), per durate complessive comprese tra 24 e 36 mesi;
  - di massimo di 24 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12, 18 o 24 mesi) per durate complessive superiori a 36 mesi;
- rimborso *amortizing*, con rata semestrale a quota capitale costante (scadenze fisse di rimborso il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno);
- interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varia in funzione della classe di rischio assegnata all'impresa;
- erogazione in un'unica soluzione entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- costi e commissioni: non sono previste commissioni e spese di istruttoria in relazione al finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia/altra garanzia pubblica.

L'ammontare di ogni singolo finanziamento richiesto verrà determinato tenendo conto che:

- il singolo finanziamento non potrà superare il 25% della media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi 2 esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda;
- la sommatoria tra l'ammontare degli eventuali finanziamenti precedentemente deliberati sull'iniziativa (sin dalla sua prima pubblicazione e così come modificata nel tempo) e quello richiesto dal singolo soggetto richiedente dovrà essere ricompreso entro i seguenti limiti:
  - per le PMI: tra 30.000 ed 800.000 euro;
  - per le Midcap: tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro;
  - per i liberi Professionisti e gli studi Associati: tra 18.000 e 200.000 euro.



Ai fini della concessione del finanziamento non è richiesta alcuna garanzia di natura reale, incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il beneficiario del finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto.

### **Agevolazione**

Sul finanziamento è previsto un contributo in conto abbattimento del tasso di interesse pari al 3% annuo e, comunque, in misura tale da non superare il tasso del finanziamento e in ogni caso pari ad un valore massimo di 70.000 euro.

Il contributo verrà erogato da Finlombarda in un'unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dal caricamento su Bandi *On Line* del contratto di finanziamento da parte degli istituti di credito, a seguito della verifica:

- della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo del DURC o altre modalità pertinenti;
- di quanto previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/2003 e s.m.i. e dalla circolare del Ministero Economia e Finanze n. 22 del 29 luglio 2008 in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 5.000 euro;
- dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 30 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri. In caso di riscontrata irregolarità Finlombarda invierà una comunicazione al beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, Finlombarda procederà con la risoluzione del contratto di finanziamento;
- dell'assenza di ordini di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

### **Presentazione domande**

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente su Bandi *On Line*. Lo sportello resterà aperto fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Beni strumentali - Nuova Sabatini

# Agevolazioni dell'art. 2 del D.L. n. 69/2013 - Richiesta di erogazione in unica soluzione

di **Pietro Gioja** - *Gioja e associati*

## Premessa

Come è noto, attraverso lo strumento "Beni Strumentali - Nuova Sabatini", il Ministero dello Sviluppo economico concede un contributo in favore delle PMI che ne facciano richiesta, a copertura degli interessi calcolati sul finanziamento bancario o sulla locazione finanziaria (di durata massima pari a 5 anni) che obbligatoriamente l'impresa deve attivare con un Intermediario Finanziario, per la realizzazione degli investimenti programmati.

Il contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali per cinque anni, al tasso del 2,75% annuo per investimenti ordinari e del 3,575% a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge di bilancio 2021, risultano ulteriormente modificate le modalità di erogazione delle agevolazioni.

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ed è ora effettuata in un'unica soluzione per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari, alternativamente, a decorrere:

- dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall'importo finanziario deliberato;
- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro;
- dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Nel seguito si propone una simulazione, con nome di fantasia, di una richiesta di erogazione in unica soluzione.

## La concessione delle agevolazioni e gli adempimenti successivi

La YYY S.r.l. è una Micro Impresa operante nel settore dell'autotrasporto (codice di attività Ateco 49.41.00).

La YYY ha presentato, in data 2 luglio 2020, una domanda di agevolazioni per l'acquisto di un autocarro per un costo complessivo previsto di euro 122.500 + IVA (autocarro + allestimento specifico).

Con Decreto Direttoriale del 17 novembre 2020 alla YYY è stato concesso un contributo complessivo di euro 9.453,77 da erogare teoricamente in sei quote così suddivise:



## IL CASO PRATICO

ANNO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IMPORTO	euro 945,38	euro 1.890,75	euro 1.890,75	euro 1.890,75	euro 1.890,75	euro 945,38

L'investimento è stato interamente realizzato mediante locazione finanziaria (*leasing*). Si è già proceduto alla Dichiarazione di Ultimazione dell'investimento (DUI). Come è possibile notare, si tratta di un ammontare di agevolazioni inferiore a euro 100.000. Le agevolazioni sono state richieste a luglio 2020. La combinazione delle due circostanze, sulla base delle diverse disposizioni legislative succedutesi, consente alla YYY di procedere alla Richiesta Unica di erogazione.

### La procedura telematica per l'erogazione delle agevolazioni in unica soluzione

Dopo l'invio mediante *upload* della dichiarazione di ultimazione dell'investimento, nell'area riservata della YYY compare il pulsante per procedere alla "Richiesta Unica" di erogazione, corrispondente all'Allegato 3 alla circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036, così come modificato da ultimo con circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio 2021. Cliccando sul relativo pulsante, si è aperto un modulo (con alcuni dati precompilati).

Home Comunicazioni

Modulo per la richiesta Erogazione contributo Template

Seleziona nel caso in cui ci fossero variazioni rispetto a quanto dichiarato precedentemente.

La variazione del legale rappresentante/titolare dovrà essere, altresì, comunicata utilizzando la funzionalità di trasmissione delle comunicazioni presente nella homepage, selezionando la Tipologia 'Variazioni' disponibile nel menù a tendina

In qualità di  
 Legale Rappresentante

Nome  Cognome  Codice Fiscale

Data di nascita  Stato di nascita  Provincia di nascita  Comune di nascita

Residenza

Stato di residenza  Provincia di residenza  Comune di residenza

Indirizzo di residenza  N°

A seguire, la procedura telematica ha proposto il quadro per la trasmissione delle Dichiarazioni liberatorie dei fornitori (Allegato 4 alla circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036).

## IL CASO PRATICO

Trattandosi di acquisizione in *leasing*, alle dichiarazioni liberatorie è stata aggiunta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di *leasing*, con allegato il documento d'identità del firmatario, attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento.

La piattaforma ha consentito di effettuare il *download* dei modelli in formato *word*. Questi sono stati compilati, salvati e stampati per la firma autografa dei fornitori e della società di *leasing*.

Tutte le dichiarazioni sono state scansionate e accorpate in un unico *file* in formato pdf. Quest'ultimo è stato firmato digitalmente dal Legale rappresentante della YYY e caricato nella Sezione "Allegare documentazione"/"Scegli file", all'interno della piattaforma. Nello stesso riquadro sono state indicate le coordinate bancarie per l'accredito del contributo:

### Dati Bancari

Intestatario Conto Corrente	Denominazione banca	IBAN	BIC
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Allegare liberatoria**

Nessun file selezionato

**Allegare dichiarazione interconnessione/integrazione**

Nessun file selezionato

**ⓘ** Attenzione, le liberatorie rese dai fornitori e l'eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing, devono essere scansionate ed accorpate in un unico file, in formato ".pdf", da firmare digitalmente (cfr. 2.2.1 della "Guida alla trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota").

**ATTENZIONE:** è richiesto il caricamento delle sole liberatorie rilasciate dai fornitori ed i relativi documenti di identità. Solo nel caso di leasing, è necessario caricare anche la liberatoria emessa dalla società di leasing corredata dal documento di identità del firmatario della stessa. Si esorta, pertanto, a non caricare ulteriore documentazione non richiesta (fatture, verbali di consegna, etc..).

### Verifica Antimafia

Selezione nel caso in cui ci fossero variazioni rispetto a quanto dichiarato precedentemente.

**Allegare documentazione prevista per verifica Antimafia**

Nessun file selezionato

**ⓘ** Attenzione: nel caso in cui vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in precedenza, allegare le nuove dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del MISE, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti a verifica, rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Attenzione: nel caso in cui le informazioni rese in precedenza non sono variate, allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 159/2011 e s.m.i. (informazioni antimafia). In caso di variazione, allegare le nuove dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del MISE, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti a verifica, rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

Poiché il contributo complessivo a favore di YYY è di ammontare inferiore a euro 150.000, non è stato necessario allegare alcun documento per la verifica antimafia.

La piattaforma ha consentito di generare la Richiesta Unica di erogazione, pari a euro 9.453,77, operando come di seguito:

- è stato selezionato il pulsante "Conferma dati e genera documentazione da firmare";
- è stato salvato il *file* generato in formato ".docx";
- è stato salvato, firmato digitalmente e caricato il *file* (in formato "\*.p7m") in piattaforma mediante la Sezione "Upload Dichiarazione firmata digitalmente".

Si riporta di seguito il *fac simile* di Richiesta Unica di erogazione.

ALLEGATO 3

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

*DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI)*

**MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE**  
**valido per Richiesta Unica (RU) e Richiesta Quote Rimanenti (RQR)**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ....., prov. ...., il .....  
C.F. ...., residente in .....  
prov. ...., via ..... n. civ. ....,  
in qualità di<sup>1</sup> ..... (SE PROCURATORE, nominato con atto del .....)  
dell'impresa ..... con sede legale nel Comune di: ..... prov.: ..... CAP:  
..... via e n. civ.: ..... tel.: ..... fax: ..... e-  
mail: ..... e-mail certificata: .....  
C.F. .... P. I.V.A. ...., regolarmente iscritta al Registro delle  
Imprese della C.C.I.A.A. di ..... (.....), R.E.A. n. ....,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA**

- che l'impresa ha ottenuto, provvedimento di concessione n. .... del ....., un'agevolazione di euro ....., concessa nella forma di contributo in conto impianti, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016 ("Beni strumentali") e riguardante spese relative a beni ubicati presso la sede operativa sita nel Comune di ....., prov. ...., via e n. civ. ....;
- che l'impresa ha realizzato direttamente, ovvero mediante leasing finanziario, un investimento per un importo pari a euro .....
- **(da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione)** che tutti i beni oggetto di agevolazione sono stati pagati a saldo;

<sup>1</sup> Titolare, legale rappresentante o procuratore.

- **(da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione)** che i beni oggetto di agevolazione, identificabili attraverso i riferimenti di cui al prospetto allegato alla dichiarazione di ultimazione lavori, sono stati integrati nel ciclo produttivo dell'impresa presso la citata unità locale e sono in stato di funzionamento;
- **(da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione)** che i beni oggetto di agevolazione sono stati capitalizzati<sup>1</sup>;
- **(da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione)** che i beni oggetto di agevolazione sono stati installati nell'unità locale citata allo stato "nuovi di fabbrica";
- **(da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione)** che le spese non si riferiscono a materiali di consumo e manutenzioni;
- che i beni oggetto di agevolazione non sono stati alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo **fino al terzo anno successivo alla data di completamento dell'investimento**;
- che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e non è in liquidazione volontaria;
- **(da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione)** che le dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredate di copia del documento d'identità in corso di validità dei fornitori dichiaranti, attestanti, altresì, il requisito "nuovo di fabbrica" ed allegate alla presente, sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante e disponibili presso l'azienda;
- che l'impresa è in una posizione regolare rispetto alle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing e che non è intervenuta risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato, o nel caso di leasing, di riscatto anticipato;
- che l'impresa non ha fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste dai regolamenti comunitari applicabili;
- **(da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione)** che l'impresa rinuncia alle agevolazioni concesse per la parte del programma di investimento che, a conclusione del programma, non risulta ammissibile o effettivamente sostenuto;
- che l'impresa ha una posizione contributiva vigente regolare;
- che l'impresa non ha posizioni debitorie presso Equitalia per importi superiori a 5.000 euro nel caso in cui la quota di erogazione richiesta sia di importo superiore allo stesso ammontare sopra citato;
- *(nel caso di contributo superiore a 150.000,00 euro)* che, con riferimento ai dati già forniti ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia:
  - o non sono intervenute variazioni;
  - o sono intervenute variazioni, pertanto si allegano le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

<sup>1</sup> Solo in caso di investimento realizzato con finanziamento bancario.

## OPPURE

- (nel caso di contributo superiore a 150.000,00 euro<sup>4</sup>):* dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

Data

*Impresa richiedente  
(Firmato digitalmente)*

Il legale rappresentante

---

<sup>4</sup> Cfr. nota 3.

La YYY ha provveduto alla compilazione confermando tutte le dichiarazioni nelle quali è evidenziata la frase "da compilare solo in caso di Richiesta Unica di Erogazione".



# Anticipazioni dall'UE

di **Gilberto Cialesi** - *Dottore commercialista, Revisore legale, Pubblicista*

**Il fondo del "Consiglio europeo per l'innovazione" (CEI) eroga i primi investimenti in capitale proprio in start-up e PMI altamente innovative e pionieristiche**

Istituito nel giugno del 2020, il fondo del "Consiglio europeo per l'innovazione" (CEI) è una iniziativa innovativa della Commissione europea volta ad erogare, con propri fondi, risorse finanziarie per effettuare investimenti diretti in capitale proprio o in *quasi-equity* (compresi tra 500.000 euro e 15 milioni di euro) in *start-up* e PMI, al fine di colmare una carenza critica di finanziamenti di cui soffrono queste categorie di imprese nel delicato passaggio da livelli di maturità tecnologica elevati delle loro tecnologie alla fase di commercializzazione di tali tecnologie.

Esso è il primo strumento di intervento dell'Unione Europea che fornisce investimenti diretti in capitale proprio; nella sua fase attuale effettua tali investimenti in abbinamento a sovvenzioni a fondo perduto nel quadro della prevista forma di finanziamento misto mediante lo strumento pilota complementare denominato *Accelerator* del CEI (il finanziamento massimo assegnabile per beneficiario, tra sovvenzione e capitale proprio, può raggiungere i 17,5 milioni di euro).

Il fondo intende contribuire a colmare la carenza di risorse nella fase di avviamento della sperimentazione; fase in cui attualmente il mercato del capitale di rischio nell'Unione Europea non raggiunge ancora i livelli di *performance* dei corrispondenti mercati nel resto del mondo.

L'obiettivo principale del fondo CEI non è quello di massimizzare il rendimento degli investimenti che andrà ad effettuare, ma quello di avere un impatto elevato sul mercato accompagnando le imprese che sviluppano tecnologie pionieristiche e dirompenti nella loro crescita, bensì assumere la qualità di investitore di capitale paziente.

Il fondo del CEI - in questa fase in cui ha preso avvio dal 1° gennaio 2021 il più grande pacchetto di incentivi europei mai finanziato dal Quadro finanziario Pluriennale 2021-2027 dell'UE, associato all'iniziativa *NextGenerationEU*,

per un totale di 1.800 miliardi di euro - mira a sostenere e a contribuire in larga misura alla sostenibilità, con particolare attenzione alla salute, alla resilienza e alle transizioni verde e digitale; il suo ruolo è ancora più importante oggi, in considerazione del grave impatto della crisi da Coronavirus su molte PMI nell'UE, tra cui numerose *start-up* innovative. Ora la Commissione europea ha annunciato - attraverso la Commissaria responsabile per l'"Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani" - le prime erogazioni di questa nuova forma di finanziamento nella forma di investimenti diretti in capitale proprio attraverso il fondo CEI diretti verso 42 *start-up* e PMI altamente innovative che riceveranno complessivamente in capitale proprio circa 178 milioni di euro per sviluppare ed espandere su larga scala innovazioni pionieristiche nei settori della sanità, dell'economia circolare, delle tecnologie produttive ed in altri settori, iniziando a colmare il *deficit* di finanziamento delle imprese altamente innovative, stimolando anche ulteriori investimenti privati, consentendo a tali imprese anche di espandersi in Europa.

Il primo investimento di questo tipo è stato effettuato nell'impresa altamente innovativa *CorWave* la cui missione consiste nel fornire un nuovo *standard* di assistenza ai pazienti affetti da insufficienza cardiaca potenzialmente mortale, con un investimento da 15 milioni di euro del fondo CEI; tale intervento ha avuto un ruolo cruciale nel mobilitare altri investitori a supporto di questa impresa francese che ha raccolto investimenti complessivi per 35 milioni di euro.

Questa importante iniziativa consentirà alla *CorWave* di portare sul mercato, e di espandere su larga scala, la soluzione medica innovativa *Left Ventricular Assist Device* (LVAD, dispositivo di supporto per il ventricolo sinistro), che migliorerà notevolmente le condizioni di vita dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca avanzata, riducendo del 50% le complicanze gravi e la necessità di ulteriori ricoveri, migliorando nel contempo in modo significativo la loro qualità di vita.

L'elevato potenziale di crescita di *CoreWave* contribuirà anche a raggiungere uno degli obiettivi principali che si è prefissata l'attuale Commissione europea per il settennio

2021-2027: incrementare i posti di lavoro di alta qualità nell'UE.

A titolo di esempio, indichiamo di seguito le imprese destinatarie dei prossimi accordi di investimento a valere sul fondo CEI in fase di finalizzazione e che si concluderanno a breve:

- Hiber (Paesi Bassi): società internazionale attiva nel campo satellitare e delle comunicazioni che fornisce connettività globale a prezzi accessibili per l'Internet delle cose;
- XSUN (Francia): società attiva nel settore dei velivoli solari che progetta droni indipendenti dal punto di vista energetico, concepiti per essere pienamente autonomi e poter operare senza alcun intervento umano;
- GEOWOX Limited (Irlanda): società tecnologica che fornisce valutazioni immobiliari automatizzate, sfruttando modelli di dati aperti e di apprendimento automatico di alta qualità;
- EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (Islanda): azienda farmaceutica impegnata nello sviluppo di un proprio portafoglio di farmaci per affrontare l'enorme onere globale delle malattie respiratorie croniche.

Questi primi investimenti in capitale proprio sono stati preceduti da una valutazione approfondita da parte di esperti esterni, da una procedura di *due diligence* sotto la supervisione degli operatori e degli investitori esterni in sede di Comitato per gli investimenti del fondo CEI, e da una decisione finale del Consiglio di amministrazione del fondo.

### **Risorse aggiuntive agli Stati membri per sostenere gli indigenti con i programmi finanziati dal FEAD e dal REACT-EU, in ambito NextGenerationEU (NGEU)**

La Commissione europea prosegue ed estende la risposta dell'Unione Europea alla crisi da coronavirus mediante l'attivazione di nuove risorse supplementari per il superamento dell'impatto sociale ed economico della crisi da convogliare nei programmi legati alla politica di coesione europea.

Nel primo trimestre del 2021 entrerà in vigore il pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa noto con la locuzione inglese *Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe* (REACT-EU) che - nell'ambito dello strumento temporaneo (2021-2023) per la ripresa *NextGenerationEU* (NGEU) da 750 miliardi di euro - ha una dotazione di 47,5 miliardi di euro con lo scopo di apportare ulteriori finanziamenti sia ai programmi della

politica di coesione attualmente in corso, ma anche al vecchio "Fondo di aiuti europei agli indigenti" (*Fund for European Aid to the Most Deprived* - FEAD), che fornisce aiuti alimentari, abbigliamento e altre forme di assistenza materiale di base a chi ne ha più bisogno e che finanzia anche le attività a sostegno della loro inclusione sociale in Europa.

In media del FEAD, dal 2014, ne beneficiano ogni anno circa 13 milioni di persone e, secondo una relazione della Federazione europea delle banche alimentari, la domanda alle banche alimentari è aumentata fino al 50% rispetto al periodo precedente al Coronavirus.

I finanziamenti del FEAD possono essere spesi fino alla fine del 2023 e permetteranno di superare l'intervallo tra la risposta di emergenza alla crisi legata al NGEU da 750 mld. euro (dove il "Piano per la ripresa e la resilienza", o *Recovery Fund*, con i suoi 672,5 miliardi di euro ne rappresenta la parte centrale) e la ripresa di lungo periodo dell'economia che verrà sostenuta dai nuovi programmi in preparazione che rientrano nel bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027 (o "Quadro finanziario pluriennale" 2021-2027).

I Paesi dell'UE possono decidere in modo flessibile come suddividere tra i vari fondi le risorse aggiuntive di REACT-EU; la maggior parte dei Paesi europei prevede di destinare parte di questi fondi supplementari al REACT-EU per far sì che i programmi continuino a sostenere le persone più bisognose.

Grazie alla modifica del Regolamento FEAD è oggi possibile offrire un cofinanziamento dell'UE fino al 100%, per assicurare che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per attuare rapidamente misure a favore degli indigenti.

### **Raggiunto l'accordo politico tra PE e Consiglio su quattro nuovi programmi della Commissione europea: "EU4Health", Europa digitale", "Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione", "Europa creativa"**

Ora che sono stati adottati il Quadro finanziario pluriennale a lungo termine dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027 e la legislazione in merito all'iniziativa temporanea *NextGenerationEU* - per fornire all'Unione Europea i mezzi necessari per affrontare le sfide poste dalla pandemia di Covid-19 e stimolare la ripresa in una Europa più verde, più



digitale e più resiliente - che costituisce il più grande pacchetto di incentivi mai finanziato dal bilancio dell'Unione (con un importo totale di 1.800 miliardi di euro, a prezzi 2018), la Commissione europea è al lavoro per attivare da questo 2021 i seguenti quattro importanti programmi che seguono, visto che nei giorni scorsi il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri dell'UE hanno raggiunto l'accordo politico su di essi e da essa presentati a suo tempo.

"EU4Health". Il programma "UE per la salute" apporterà un contributo significativo alla ripresa *post* Covid-19 perché permetterà di migliorare la salute dei cittadini dell'UE, rafforzerà la resilienza dei sistemi sanitari e promuoverà l'innovazione nel settore sanitario; inoltre, contribuirà a colmare le lacune evidenziate dalla crisi della pandemia e garantirà che i sistemi sanitari dell'UE, nel quadro di una futura solida Unione Europea della salute, siano più forti in caso di nuove minacce sanitarie.

EU4Health, il quarto e il più consistente dei programmi dell'UE per la salute dalla loro istituzione nel 2003, avrà una dotazione di 5,1 mld. di euro in base all'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuale Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

EUHealth si propone di:

- rendere i sistemi sanitari più resilienti in modo da far fronte a minacce per la salute a carattere transfrontaliero come il coronavirus e migliorare la capacità di gestione delle crisi;
- rendere l'Unione Europea della salute una realtà investendo nella cura dei tumori, nel miglioramento della preparazione alle pandemie, nella disponibilità di medicinali e nell'innovazione;
- promuovere la sanità digitale e la prevenzione delle malattie.

Nei primi anni del programma un forte accento sarà posto sulla ripresa e sulla resilienza, in particolare sulla preparazione e sulla risposta alle pandemie.

Saranno inoltre potenziate e ampliate le attività della Commissione europea riguardanti priorità sanitarie urgenti, come iniziative di successo quali le reti di riferimento europee per le malattie rare, la lotta contro il cancro, la riduzione del numero di infezioni resistenti agli antimicrobici e il proseguimento della cooperazione internazionale in materia di minacce e sfide sanitarie a livello mondiale.

"Europa digitale". Con una dotazione di 7,5 miliardi di euro (a prezzi correnti) il programma Europa digitale fa parte dell'attuale Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e finanzierà progetti in cinque settori cruciali:

- supercalcolo;
- intelligenza artificiale;
- cibersicurezza;

- competenze digitali avanzate;
- garanzia dell'ampio utilizzo delle tecnologie digitali in tutti gli ambiti economici e digitali.

Il programma è stato perfezionato per colmare il divario tra la ricerca e l'utilizzo delle tecnologie digitali e per mettere sul mercato i risultati della ricerca, a vantaggio dei cittadini e delle imprese europee, in particolare quelle piccole e medie.

Gli investimenti nell'ambito del programma Europa digitale sostengono i due obiettivi dell'Unione di transizione verde e di trasformazione digitale e rafforzano la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione.

Il programma Europa digitale integrerà altri programmi dell'UE, come Orizzonte Europa, il programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione, nonché il Meccanismo per collegare l'Europa per le infrastrutture digitali.

Per definire i programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte per i primi due anni del programma (2021-2022), la Commissione europea ha pubblicato un progetto di orientamenti per il programma Europa digitale.

"Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione" (FEG). Per esprimere solidarietà ai lavoratori che perdono il lavoro a causa di ristrutturazioni nell'attuale crisi economica questo Fondo può aiutare i lavoratori in esubero e i lavoratori autonomi a trovare nuove opportunità di lavoro attraverso varie forme.

Infatti, il FEG contribuisce a finanziare misure di sostegno personalizzate che integrano i meccanismi di sostegno nazionali, quali corsi di formazione su misura, riqualificazione e miglioramento delle competenze, in particolare per acquisire competenze digitali, tutoraggio e orientamento professionale, assistenza all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e nella ricerca di un lavoro, aiuto nell'avvio di una nuova attività e indennità di assistenza.

Nell'ambito del nuovo accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio UE, ora l'attenzione del FEG si sposta dalla causa della ristrutturazione al suo impatto; infatti, gli obiettivi dell'attuale Fondo sono:

- consentire ad un maggior numero di lavoratori di ricevere un sostegno europeo: in base alle nuove norme, il principale criterio per attivare il Fondo è che siano licenziati almeno 200 lavoratori: viene così abbassata la precedente soglia di 500 licenziamenti, consentendo a un maggior numero di lavoratori di beneficiare del sostegno del Fondo.
- Assicurare una più elevata copertura dei costi dei servizi di sostegno: il contributo al costo dei servizi può ora essere aumentato fino al tasso di cofinanziamento più elevato nel quadro del nuovo Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) in qualsiasi Stato membro, facilitando l'utilizzo del FEG nelle Regioni meno sviluppate.

- Spostare l'attenzione dalle cause della ristrutturazione al loro impatto: grazie alle nuove norme di ammissibilità, i lavoratori che risentono di situazioni particolari quali la crisi Covid-19, ma anche di cambiamenti più generali come una transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio, riceveranno assistenza per trovare un nuovo lavoro; in base alle nuove norme, tutti i motivi alla base di una ristrutturazione, compreso gli effetti economici della crisi Covid-19, nonché le tendenze economiche più ampie come la decarbonizzazione e l'automazione, possono essere ammissibili per ottenere sostegno, aggiungendosi così ai motivi delle trasformazioni della struttura del commercio o delle conseguenze della crisi economica e finanziaria in base ai quali i lavoratori possono attualmente beneficiare del sostegno del Fondo.

Il massimale annuo disponibile ammonta a 186 milioni di euro (a prezzi 2018).

Dal 2007 il FEG offre sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, ad esempio in caso di chiusura di una grande impresa o di delocalizzazione della produzione in un Paese *extra* UE, oppure a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

Finora il Fondo è stato mobilitato 161 volte e sono stati richiesti 640 milioni di euro per fornire sostegno a oltre 156.000 lavoratori in esubero in 21 Stati membri.

"Europa creativa". Tale programma, che è stato fondamentale per promuovere la diversità culturale dell'Europa e la competitività dei settori culturali e creativi, a seguito del raggiunto accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio dell'UE è stato modernizzato per meglio preparare questi settori ad affrontare le sfide attuali, comprese quelle emerse a causa della pandemia.

Con una dotazione di bilancio specifica di oltre 2,4 mld. di euro, di cui 1,8 mld. euro a prezzi correnti e una integrazione aggiuntiva di 600 milioni euro a prezzi 2018, il nuovo programma continuerà a promuovere la diversità culturale e linguistica, il patrimonio culturale e la competitività e consentirà alle organizzazioni e ai professionisti creativi del settore della cultura di sviluppare progetti creativi insieme, di cooperare a livello transfrontaliero, di raggiungere un pubblico più ampio, di affrontare le attuali questioni sociali e di sostenere gli artisti emergenti.

In particolare il programma continuerà - a partire dal 2021 e fino al 2027 - a sostenere la sezione dei Media con una dimensione europea e internazionale; inoltre promuoverà il talento e sosterrà l'uso delle nuove tecnologie in modo da rafforzare la competitività del settore.

Per la prima volta il settore dei mezzi di informazione sarà sostenuto mediante diverse azioni volte a promuovere l'alfabetizzazione mediatica, il pluralismo e la libertà dei media nell'ambito della sezione transettoriale.

### **La Commissione europea fissa le raccomandazioni agli Stati membri per la redazione dei futuri "Piani strategici nazionali" della rinnovata PAC**

Con la definizione delle raccomandazioni agli Stati membri in merito alla redazione dei "Piani strategici nazionali" della Politica agricola comune (PAC) futura (attualmente sono in corso i negoziati con il Parlamento europeo e il Consiglio, iniziati ufficialmente il 10 novembre 2020, riguardante i tre atti legislativi della riforma della PAC: il Regolamento sui piani strategici, il Regolamento orizzontale e il Regolamento sull'organizzazione comune dei mercati), la Commissione europea intende assistere gli Stati nell'elaborazione dei loro piani strategici mediante l'individuazione dei settori chiave sui quali ciascuno Stato membro dovrebbe focalizzarsi per garantire il conseguimento degli obiettivi della nuova PAC e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del *Green Deal*. Esse, inoltre, forniscono una analisi di ogni settore agricolo, e delle zone rurali in relazione ai futuri obiettivi della PAC e indicano, per ciascun obiettivo del *Green Deal*, valori di riferimento specifici.

Queste raccomandazioni fanno parte del dialogo strutturato tra la Commissione europea e gli Stati membri nel contesto della riforma della Politica agricola comune e del *Green Deal*.

Questo dialogo strutturato, istituito dopo la presentazione da parte della Commissione, il 20 maggio 2020, delle due strategie "Dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità e a seguito di un'analisi del legame esistente tra la PAC e il *Green Deal*, vuol garantire che gli Stati membri sfruttino appieno la futura PAC e i relativi strumenti per sostenere gli agricoltori nella transizione verso una maggiore sostenibilità dei nostri sistemi alimentari, tenendo conto nel contempo delle condizioni e delle esigenze locali.

Per fare ciò, la Commissione si è impegnata a sostenere gli Stati membri durante l'intero *iter* di preparazione dei rispettivi piani strategici.

Di per sé, le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti; la Commissione, tuttavia, approverà i piani strategici prima dell'attuazione della nuova PAC, una volta che



essi saranno stati presentati ufficialmente dagli Stati membri.

Nelle suddette raccomandazioni la Commissione fornisce una analisi del settore agricolo e delle zone rurali di ogni singolo Stato membro; l'analisi comprende una valutazione della situazione nazionale in relazione agli obiettivi del *Green Deal*, ivi inclusi, entro il 2030, una riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi e dei rischi connessi, una riduzione di almeno il 20% dell'uso dei fertilizzanti, una riduzione del 50% delle vendite di antimicrobici utilizzati per gli animali da allevamento e l'acquacoltura, la destinazione del 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e un accesso alla banda larga veloce nelle zone rurali garantito al 100%. Per quanto riguarda gli obiettivi della PAC relativi all'aumento della competitività e alla necessità di attrarre i giovani agricoltori, la Commissione raccomanda agli Stati membri di agevolare l'accesso ai finanziamenti, ad esempio ricorrendo maggiormente agli strumenti finanziari disponibili nell'ambito del comparto del secondo pilastro, lo sviluppo rurale. Un altro esempio di raccomandazione riguarda la riduzione dell'uso dei pesticidi e dei rischi connessi; infatti, la Commissione raccomanda agli Stati membri di promuovere l'uso sostenibile dei pesticidi assicurando l'adozione di una strategia di difesa fitosanitaria integrata; le raccomandazioni insistono soprattutto sulla produzione di colture sane che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e incoraggino l'utilizzo di metodi naturali di controllo fitosanitario. Durante l'iter di approvazione, che si baserà sui criteri stabiliti nel futuro Regolamento sui piani strategici della PAC, la Commissione userà le raccomandazioni come importanti documenti di riferimento per la valutazione dei piani.

Il calendario relativo ai piani strategici della PAC, comprese la presentazione formale da parte degli Stati membri e l'approvazione della Commissione, dipenderà dall'esito degli attuali negoziati con i colegislatori europei.

La Commissione spera di giungere ad un accordo politico entro la primavera di questo 2021; se così sarà, gli Stati membri avrebbero tempo fino al 1° gennaio 2022 per presentare i loro piani, mentre la Commissione avrebbe tempo fino al 1° gennaio 2023 per approvarli, vale a dire quando verrà attuata la nuova PAC.

Nel periodo compreso tra la presentazione dei piani da parte degli Stati membri e l'approvazione da parte della Commissione, il dialogo strutturato tra le parti proseguirà: nel quadro del processo di approvazione, ad esempio, la Commissione trasmetterà osservazioni agli Stati membri per contribuire alla redazione finale dei piani strategici il più aderenti alle politiche europee.

Nelle raccomandazioni agli Stati membri, la Commissione sottolinea anche come altri fondi dell'Unione Europea

possano contribuire all'ulteriore sviluppo delle zone rurali con i quali raggiungere maggiori sinergie; infatti, oltre alla PAC, diverse politiche dell'UE sostengono e svolgono oggi un ruolo importante nelle zone rurali: basti pensare alle politiche regionali, di coesione e sociali e a una serie di altre politiche dell'Unione, come quelle riguardanti l'energia, i trasporti, la connettività, l'ambiente e il clima.

Lo strumento *NextGenerationEU* inoltre pone una attenzione particolare alla transizione digitale inclusa nel Piano di ripresa dell'UE che coinvolge anche il settore agricolo; la transizione digitale sarà importante per questo settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo di garantire al 100% l'accesso alla banda larga veloce nelle zone rurali entro il 2025.

Senza dimenticare che il prossimo programma Orizzonte Europa e la nuova missione dell'UE proposta in materia di salute dei suoli e alimentazione saranno anch'essi determinanti per il conseguimento degli obiettivi della PAC, poiché finanzieranno la ricerca e l'innovazione nel settore alimentare e agricolo, portando allo sviluppo di strumenti e pratiche fondamentali per una agricoltura sostenibile e una migliore gestione delle risorse naturali.

In merito alla nuova PAC, ricordiamo che la Commissione ha presentato le sue proposte di riforma della politica comune in agricoltura nel 2018, introducendo un approccio più flessibile, basato su prestazioni e risultati, che tenga conto delle condizioni e delle esigenze locali ampliando nel contempo le ambizioni a livello dell'UE per quanto riguarda la sostenibilità.

La nuova PAC è imperniata sui seguenti 9 obiettivi:

- 1) garantire un reddito equo agli agricoltori;
- 2) combattere i cambiamenti climatici;
- 3) sostenere il cambio generazionale;
- 4) aumentare la competitività;
- 5) tutelare l'ambiente;
- 6) sviluppare aree rurali dinamiche;
- 7) riequilibrare la distribuzione del potere della filiera alimentare;
- 8) salvaguardare il paesaggio e la biodiversità;
- 9) proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute.

**La Commissione europea approva un aiuto di Stato proposto dall'Italia da 325 mln. euro per fornire Internet ultraveloce nelle scuole**

In considerazione del fatto che la connettività a banda larga riveste una importanza strategica per la crescita e



l'innovazione in Europa in tutti i comparti dell'economia e del sociale, la Commissione europea ha approvato un sostegno pubblico di 325 milioni di euro per dotare 12.000 scuole italiane di una connessione Internet ultraveloce per aiutare gli studenti e gli educatori, anche nel contesto della pandemia da coronavirus, e dare loro l'accesso agli strumenti didattici *on line* attuali e futuri.

Questa decisione consente l'uso di fondi pubblici per fornire servizi *Internet* ad altissima velocità alle scuole italiane in zone del territorio italiano in cui gli investimenti privati sono insufficienti.

Il regime approvato mira ad offrire alle scuole italiane *Internet* ultraveloce con l'obiettivo di promuovere la realizzazione di una rete in grado di fornire velocità di *upload* e *download* di 1 *gigabit* al secondo (Gbps).

La misura notificata dall'Italia alla Commissione europea, ed ora approvata, riguarda solo le scuole in cui non esiste attualmente una rete a banda larga con velocità superiore a 300 *megabit* (Mbps) né ne è prevista la realizzazione nel prossimo futuro; l'Italia ritiene che la connessione *Internet* ad altissima velocità sia necessaria ai servizi didattici *on line*,

diventati fondamentali nel contesto della pandemia da Coronavirus.

La richiesta da parte dell'Italia di autorizzazione dell'aiuto è stata preceduta da una mappatura completa dell'infrastruttura digitale attualmente disponibile e dopo aver effettuato una consultazione pubblica al fine di individuare le zone interessate e le scuole ammissibili.

Nel merito, la Commissione europea ha valutato la misura proposta dall'Italia, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, in particolare degli orientamenti sulle reti a banda larga del 2013, e, tenendo conto degli elementi sopra citati, ha concluso che gli effetti positivi del regime sulla concorrenza e sulla connettività a banda larga, in particolare per le scuole, superano i potenziali effetti negativi determinati dall'intervento pubblico.

Su queste basi la Commissione ha concluso che il regime è conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato e contribuisce agli obiettivi strategici dell'UE definiti nella Agenda digitale europea e nella comunicazione "Verso una società dei *Gigabit* europea" dell'attuale esecutivo comunitario presieduto dalla Ursula von der Leyen.

# Finanziamenti camerali

## Lombardia, imprese in crisi di liquidità

La Regione e le Camere di commercio, ai fini di prevenire crisi di liquidità causata dall'emergenza Covid-19, promuovono una misura straordinaria riservata alle operazioni di finanziamento. L'iniziativa si rivolge alle micro, piccole e medie imprese della ristorazione e delle attività storiche e di tradizione (così come descritte dalla Legge regionale n. 5/2019). Le risorse stanziare sono pari a 22 milioni di euro. L'aiuto è rappresentato da contributi per l'abbattimento del tasso di interesse applicato ai prestiti concessi dalle banche. Inoltre, è previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria per le pratiche presentate tramite i Consorzi garanzia collettiva fidi (Confidi), che si impegnano ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione. In particolare, possono accedere al bando le imprese con i seguenti codici Ateco: 56.10.1 Ristorazione con somministrazione, 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie, 56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina. Come già detto sono comprese anche le attività storiche e tradizionali (con i medesimi codici). È richiesta la sede operativa, iscritta e attiva, al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia. Possono beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse le imprese che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito o con un Confidi. Il contratto di finanziamento agevolabile deve avere le seguenti caratteristiche: - valore minimo agevolabile: 10mila euro, - valore massimo agevolabile: 30mila euro, - tasso massimo agevolabile: Taeg (Tasso annuo effettivo globale) 3%, - durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile: da 12 a 72 mesi di cui massimo 24 mesi di preammortamento, - contributo massimo erogabile: 2.500 euro più eventuali 300 in caso di presenza di garanzia di un Confidi, - data di stipula del contratto: dal 16 ottobre 2020. Termine di scadenza: 3 maggio 2021. Le domande possono essere presentate direttamente dall'impresa o attraverso un Confidi attraverso il sistema *WebTelemaco*. Per informazioni, Unioncamere Lombardia, tel.: 02/6079601, e-mail: imprese@lom.camcom.it. In alternativa, consultare il sito <http://www.unioncamerelombardia.it/news.asp?show=0&IDNews=1680>.

## Piemonte, aziende in crisi

La Regione Piemonte ha prorogato i termini di presentazione delle domande relative al bando "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura". La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2021. Possono beneficiare dell'agevolazione qualsiasi impresa (PMI o grande) con unità operativa nella Regione. Nel caso di investimenti da parte delle PMI, il beneficiario decade dal contributo qualora l'attività economica o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. Nel caso di incentivi all'occupazione, qualora il beneficiario, fuori dei casi di giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%. Il bando agevola l'acquisizione di un'azienda in crisi, di un ramo d'azienda o di un impianto, di uno stabilimento produttivo o di un centro di ricerca localizzati in Piemonte già chiusi o che, se non fossero acquisiti, chiuderebbero per cessazione dell'attività. Sono ammissibili interventi di importo minimo non inferiore a 1,5 milioni di euro (spese per investimenti), che assicurino nell'anno a regime il mantenimento o raggiungimento di almeno il 40% del livello occupazione presente in azienda o nella parte di azienda in crisi conclamata o il 40% del livello occupazionale presente nell'impianto, nello stabilimento, nel centro di ricerca o nella parte che sta per essere chiusa e che siano realizzati entro 24 mesi. Sono ammesse le seguenti spese: - acquisto o ristrutturazione immobili, - acquisto del suolo e spese di progettazione connesse, - opere murarie, - infrastrutture specifiche, - macchinari e impianti, attrezzature, - attivi immateriali, - consulenza per raccolta e verifica informazioni finanziarie e patrimoniali, *due diligence*. Il

contributo per gli investimenti è pari al 10% per le grandi e le medie imprese, 20% per le piccole. Per quanto riguarda l'occupazione è prevista una sovvenzione a fondo perduto, fino a un massimo di 6.300 euro per ogni acquisizione di contratto, fino a un massimo di 400.000 euro per beneficiario. Termine di scadenza: 31 dicembre 2021. Domande da presentare su [www.finpiemonte.info](http://www.finpiemonte.info). Per informazioni, tel.: 011/5717777, e-mail: [finanziamenti@finpiemonte.it](mailto:finanziamenti@finpiemonte.it). In alternativa, consultare il sito <https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/aziende-in-crisi-2019>.

### Romagna, bando fiere 2021

La Camera di commercio mette a disposizione 150mila euro per la partecipazione a manifestazioni fieristiche. Nell'edizione 2021, due novità: sono comprese le fiere in Italia a carattere internazionale e quelle virtuali. Sono interessate le micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa nelle Province di Forlì e di Cesena. Le spese ammesse: noleggio e allestimento stand, hostess e interpretariato, trasporto materiali, compresa l'assicurazione. Nel caso di eventi virtuali: iscrizione alla fiera, consulenze digitali, produzione di contenuti digitali. Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per le fiere in Italia, nella Repubblica di San Marino e nell'Unione Europea. Tremila euro per le manifestazioni *extra* UE, 1.500 per quelle *on line*. Termine di scadenza: 26 marzo 2021. Domande da presentare attraverso il sistema WebTelemaco. Per informazioni, Forlì, tel. 0543/713524/713423, e-mail: [esterofc@romagna.camcom.it](mailto:esterofc@romagna.camcom.it); Rimini, tel.: 0541/363733, e-mail: [esterorn@romagna.camcom.it](mailto:esterorn@romagna.camcom.it). In alternativa, consultare il sito [https://www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione/contributi-per-l'internazionalizzazione-delle-imprese/bando-di-concessione-di-contributi-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021-/index.htm?ID\\_D=9462](https://www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione/contributi-per-l'internazionalizzazione-delle-imprese/bando-di-concessione-di-contributi-per-la-partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021-/index.htm?ID_D=9462).

### Roma, bando formazione e lavoro

La Camera capitolina stanziava 550mila euro per favorire l'inserimento in azienda dei giovani studenti. Il bando prevede due linee di intervento. La prima ("A") interessa investimenti per l'inserimento di figure in grado di innovare i processi aziendali. Gli ambiti di riferimento sono lo *smart*

*working*, la gestione in sicurezza dei luoghi di lavoro, nuove figure per l'innovazione come *digital manager*, *export manager*. La seconda linea di intervento ("B") interessa maggiormente il rilancio produttivo con ambiti che riguardano sempre il lavoro a distanza e la sicurezza, a cui si aggiungono le competenze strategiche nell'*e-commerce*. Sono beneficiarie le micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità produttiva nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio. Le spese ammesse sono: tirocini extracurricolari, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato o indeterminato, sottoscritti a partire dal 1° dicembre 2020; servizi di formazione; acquisto di beni strumentali, inclusi gli accessori per la sicurezza; attività del personale coinvolto nell'iniziativa. Il contributo è pari al 70% delle spese ammesse, fino a un massimo di 7.500 euro per la linea "A", 2.500 per l'intervento "B". Termine di scadenza: 1° marzo 2021. Le domande vanno presentate attraverso il sistema *Web Telemaco*. Per informazioni, ufficio sviluppo del territorio e competitività delle imprese, tel.: 06/5208 2558-2791-2638, e-mail: [contributicredito@rm.camcom.it](mailto:contributicredito@rm.camcom.it). In alternativa, consultare il sito [https://www.rm.camcom.it/archivio43\\_bandi-altri-bandi\\_0\\_170.html](https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_170.html).

### Piacenza, ripresa in sicurezza

La Camera di commercio eroga 425 mila euro per garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro. Possono accedere al beneficio le imprese, anche in forma cooperativa e consorzi, con sede legale o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Piacenza. Sono ammesse le seguenti spese: acquisto, installazione e posa di impianti e attrezzature che permettano di proseguire l'attività produttiva (per esempio sistemi di controllo della temperatura corporea, sistemi per regola afflusso in azienda); igienizzazione e sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; acquisto di soluzioni disinfettanti; acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, divisorii); costi per l'aggiornamento dei protocolli operativi interni; spese per i servizi di verifica e sorveglianza per un controllo fisico negli accessi e nella permanenza del pubblico e dei dipendenti. Il contributo è pari al 70% delle spese ammesse, fino a un massimo di 10mila euro. Le domande vanno inviate tramite il sistema *Web Telemaco* entro il 30 aprile 2021. Per informazioni, ufficio promozione, e-mail: [promozione@pc.camcom.it](mailto:promozione@pc.camcom.it). In alternativa, consultare il sito

<https://www.pc.camcom.it/news/bando-per-la-concessione-di-contributi-per-la-ripresa-in-sicurezza-delle-attivita-economiche-nel-quadro-della-emergenza-sanitaria-covid-19>.

## Marche, bando fiere 2021

Nonostante il perdurare dell'emergenza pandemica, la Camera di commercio stanziava 800 mila euro per favorire la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, anche attraverso apposite piattaforme digitali. Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale nel territorio della Regione. Non tutte le manifestazioni possono beneficiare degli aiuti, ma solo quelle indicate dal bando ovvero: - le fiere in presenza a carattere internazionale svolte in un Paese estero; - le fiere in presenza a carattere internazionale che si svolgono in Italia, certificate e non, consultabili al sito: <http://www.calendariofiereinternazionali.it>; - le fiere in presenza che si svolgono nella Regione Marche, che promuovano le eccellenze del territorio; - le fiere digitali senza limiti geografici. Sono finanziabili le seguenti spese: noleggio spazi espositivi e allestimento; assicurazioni; iscrizione; servizio di trasporto; attività di interpretariato; assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione per la preparazione ai mercati internazionali; partecipazione a iniziative promozionali e di *marketing* a pagamento previste dal programma della fiera. Per quanto riguarda le fiere virtuali sono ammessi i costi di iscrizione alle piattaforme virtuali e di utilizzo di ogni altro strumento previsto. Contributo: fiere in Italia: 50% fino ad un massimo di 2.000 euro; fiere all'estero (in Paesi UE): 50%, fino a un massimo di 2.500 euro; fiere all'estero (in Paesi extra UE): 50% dei costi, fino a un massimo di 3.500 euro; fiere nelle Marche: 50% dei costi, fino a un massimo di 400 euro; fiere digitali: 50% dei costi, fino a un massimo di 1.500 euro. Termine di scadenza: dal 9 luglio 2021 al 27 luglio 2021. Domande da inviare via Pec ([cciaa@pec.marche.camcom.it](mailto:cciaa@pec.marche.camcom.it)), indicando nell'oggetto: "Bando fiere 2021 S1 - Provincia di...". Per informazioni, ufficio promozione, Ancona: 071/5898229, 071/5898287; Ascoli Piceno: 0736/279219 0736/279217; Fermo: 0734/217583, 0734/217567, 0734/217511, Macerata: 0733/251228, 0733/251261; Pesaro: 0721/357226; e-mail (per tutte le località): [promozione@marche.camcom.it](mailto:promozione@marche.camcom.it). In alternativa, consultare il sito <https://www.marche.camcom.it/fai-crescere-la-tua-impresa/bandi-e-contributi/bando-fiere-primi-semester-2021>.

## Perugia, digitalizzazione e internazionalizzazione del turismo

Il bando della Camera di commercio intende aiutare le imprese - che si muovono in forma aggregata - nei processi di penetrazione sui mercati stranieri. Lo stanziamento è pari a 630.150 euro. Dunque, i soggetti ammessi sono le reti d'impresa senza personalità giuridica (rete contratto), le reti d'impresa con personalità giuridica (rete soggetto), i consorzi o le società consortili. Sono finanziabili i progetti di sviluppo di canali e di strumenti basati su tecnologie digitali di promozione sia sul mercato interno sia su quello internazionale; percorsi di avvio o di rafforzamento della presenza all'estero; promozione del turismo. Sono ammesse: spese per consulenza; spese di formazione; spese di traduzione testi; spese per *shooting* fotografici, con relativa elaborazione grafica, realizzazione video finalizzati alla predisposizione di portfolio prodotti/servizi per sito *web* della rete e sito *e-commerce*; canoni di inserimento o mantenimento su piattaforme di prenotazione turistica, *marketplace* (B2B, B2C) - la spesa è da considerarsi *pro-quota* per la durata del bando -; acquisizione e utilizzo di forme di *smart payment*, nonché canoni di inserimento sulle relative piattaforme *on line* - la spesa è da considerarsi *pro-quota* per la durata del bando -; campagne di promozione attraverso attività di *digital e social media marketing*, *couponing*, *inbound marketing*; spese di affitto e allestimento spazi espositivi; trasporto merci e prodotti per fiere e *showroom* all'estero; servizi per organizzazione *educational e incoming*; acquisto *software* e licenze; spese per servizi di *cloud computing*; azioni di *digital marketing* su portali di promozione turistica; spese di consulenza in materia contrattuale, doganale, legale e fiscale riferita ai Paesi oggetto del progetto di internazionalizzazione della rete. Ciascun progetto potrà essere ammesso per un importo di spesa non inferiore a 15 mila euro e non superiore a 70 mila, al netto dell'IVA. Il contributo concesso per singolo progetto ammissibile è pari al 70% del suo valore, quindi da un minimo di 10.500 euro fino a un massimo di 49 mila per aggregazione di impresa. Termine di scadenza: 31 marzo 2021. Le domande vanno presentate tramite il sistema *Web Telemaco*. Per informazioni, ufficio comunicazione e relazioni con il pubblico, Tel. 075/5748 336-5748 254-5748261, e-mail: [urp@pg.camcom.it](mailto:urp@pg.camcom.it). In alternativa, consultare il sito

<https://www.pg.camcom.gov.it/P42A7161C27S19/Bando-per-la-digitalizzazione-l-internazionalizzazione-e-la-promozione-del-turismo-rivolto-alle-reti-di-imprese.htm>

### Maremma e Tirreno, turismo e internazionalizzazione

La Camera di commercio ha pubblicato due nuovi bandi per favorire la ripartenza delle attività produttive. Gli ambiti di intervento interessano l'*export* e il comparto del turismo. Vediamo quali sono le caratteristiche principali delle iniziative. Internazionalizzazione delle imprese. Fondo stanziato: 50 mila euro. Soggetti ammessi: micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa nelle Province di Livorno o Grosseto. Oggetto dell'investimento: 1) rafforzamento presenza all'estero: servizi di analisi e orientamento per l'accesso ai mercati internazionali; potenziamento dei canali *marketing*; ottenimento o rinnovo delle certificazioni; protezione marchi d'impresa; sviluppo competenze interne con l'utilizzo di un *temporary export manager*; 2) sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero, anche basati su tecnologie digitali: realizzazione di *virtual matchmaking*, avvio e sviluppo della gestione di *business on line*; realizzazione di campagne di *marketing* digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di *e-commerce*; laddove possibile, la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia *extra UE*) o anche a fiere internazionali in Italia; progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito *internet* dell'impresa. Spese ammesse: servizi di consulenza e strumentali; noleggio di beni funzionali all'attività di internazionalizzazione oggetto del contributo; realizza-

zione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici) e incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione). Contributo: pari al 70%, fino a un massimo di 2.000 euro. Termine di scadenza: 1° dicembre 2021. Domande: da inviare tramite Pec, [cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it), indicando quale oggetto del messaggio: "Bando internazionalizzazione 2021". Per informazioni, *e-mail*: [promozione@lg.camcom.it](mailto:promozione@lg.camcom.it). Turismo. Fondo stanziato: 80 mila euro. Soggetti beneficiari: micro, piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo. È richiesta la sede legale o l'unità operativa nelle Province di Livorno o di Grosseto. Spese ammesse: adozione (acquisto o noleggio) di sistemi *software* focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, inclusi i *software* e le applicazioni per la gestione dei siti *web*; acquisto *software*, programmi e sistemi informatici per la gestione della vendita diretta di servizi turistici e prenotazioni; acquisto *modem/router* per impianti wifi messi a disposizione dei clienti a titolo gratuito; realizzazione e sviluppo di nuovi contenuti per migliorare la presenza sui *social* e in generale sul *web*; servizi di consulenza in tema di supporto al digitale; percorsi formativi riservati agli operatori turistici per l'acquisizione di competenze su *marketing* digitale, innovazione ed *e-commerce*. Il costo riconosciuto non potrà essere superiore al 10% del costo totale. Contributo: pari al 70%, fino a un massimo di 5.000 euro. Termine di scadenza: 1° dicembre 2021. Domande: da inviare via Pec, [cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it), indicando quale oggetto del messaggio: "Bando Turismo digitale - domanda di partecipazione". Per informazioni, *e-mail*: [promozione@lg.camcom.it](mailto:promozione@lg.camcom.it). In alternativa, consultare il sito [https://www.lg.camcom.it/pagina2592\\_bandi-della-camera-di-commercio-della-maremma-e-del-tirreno.html](https://www.lg.camcom.it/pagina2592_bandi-della-camera-di-commercio-della-maremma-e-del-tirreno.html).

# AFFRONTA IL TEMA IN PROFONDITÀ

## One FISCALE

presenta *IVA, TUIR, Indirette e Accertamento*


Da oggi c'è *Experta FISCALE* per offrire una consulenza ancora più completa e di valore ai propri clienti, in un'unica soluzione quattro sezioni integrate su IVA, TUIR, Imposte Indirette e Tributi Locali, Accertamento e riscossione. Uno strumento indispensabile con Codici Commentati dai migliori esperti, Formule, Quesiti, Articoli di Approfondimento e molto altro per aggiungere profondità al tuo lavoro in materia fiscale.

Scopri di più su [info.onefiscale.it](http://info.onefiscale.it)

One|FISCALE FA GRANDE LA DIFFERENZA

# IPSOA InPratica

RISPOSTE CHIARE, AUTOREVOLI E SEMPRE AGGIORNATE



## FISCO 2021

[info.wolterskluwer.it/IPSOAInPratica](http://info.wolterskluwer.it/IPSOAInPratica)

L'originale metodo editoriale Wolters Kluwer che ti supporta concretamente nell'attività di ogni giorno:

- **Contenuti d'autore**
- **Impostazione pratica con rimandi tra argomenti, casi ed esempi**
- **Grafica che orienta nella lettura e porta alla soluzione**
- **Indici dettagliati e facilmente navigabili online**
- **"Sempre Aggiornato" con la versione digitale**
- **Integrazione con "One", la nuova soluzione per il professionista**

### Tutto quello che c'è da sapere su:

- imposte sui redditi
- IVA, imposte indirette e tributi locali
- accertamento e riscossione
- contenzioso
- sanzioni
- operazioni straordinarie

Aggiornato con legge di conversione del Decreto Ristori e Legge di Bilancio 2021

GIÀ SCELTO DA MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI

TU COSA ASPETTI?